

XXVIII.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Petizione — Omaggi — Lettera del sindaco di Bologna che ringrazia il Senato per le onoranze da esso rese alla memoria di Marco Minghetti — Annunzio della morte del senatore Francesco Pallavicini — Parole del ministro dell'istruzione pubblica — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni alla legge sulla istruzione superiore — Approvazione degli articoli dal 10 al 16 inclusive dopo osservazioni dei senatori Pierantoni, Secondi e Majorana-Calatabiano sugli articoli 10 e 12, dei senatori Cantoni, Villari, e Moleschott intorno all'art. 13, del senatore Vallauri all'art. 14, dei senatori Moleschott e Cannizzaro agli articoli 15 e 16, ai quali rispondono il relatore ed il ministro della pubblica istruzione — Presentazione dei seguenti progetti di legge: 1. Costruzione di un canale per congiungere quello denominato di Cigliano col canale Cavour; 2. Autorizzazione della spesa straordinaria di 2 milioni e 880 mila lire da versarsi alla Cassa militare; 3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887; 4. Autorizzazione della maggiore spesa di 850 mila lire relativa agli interessi dovuti alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, per residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 2 $\frac{1}{2}$.

È presente il ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore, segretario, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Atti diversi.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge il seguente sunto di petizione:

« N. 13. Il Consiglio comunale di Pavia fa istanza onde ottenere un provvedimento inteso a stabilire l'obbligo della dimora permanente dei professori e direttori clinici nella sede della

università dove essi professano o governano gli istituti relativi ».

Fanno omaggio al Senato:

Il senatore comm. dottor Borelli, di un fascicolo di *Note biografiche da lui compilate sui Bovesani illustri*;

Il senatore comm. Paoli, di una sua *Opera sulle servitù personali secondo il Codice civile italiano*;

Il soprintendente del Regio Istituto di studi superiori di Firenze, di una pubblicazione di Carlo Puini intitolata: *Tre capitoli del Li Ki concernenti la religione*;

Il signor G. Pasolini Zanelli delle sue *Note sul comune di Loria distretto di Castelfranco Veneto*;

Il signor Lodovico Calori Cesis di un suo Opuscolo sopra una vertenza elettorale amministrativa;

Il prof. Eugenio Fazio di un suo opuscolo intolato: *Orizzonti e fini della igiene*;

L'avv. Giuseppe Migone di un suo scritto *Libertà e legge*;

L'avv. Oscar Bassano delle sue *Considerazioni e proposte sui fallimenti e sulle operazioni di borsa*;

I prefetti di Arezzo, di Firenze e di Milano degli *Atti di quei Consigli provinciali degli anni 1885 e 1886*.

PRESIDENTE. Dal municipio di Bologna è pervenuta al Senato la seguente lettera:

« Bologna, 23 dicembre 1886.

« *Eccellenza.*

« Sono tornate grandemente accette a Bologna le parole di vivo compianto che Vostra Eccellenza le ha rivolte in nome del Senato per la morte di Marco Minghetti.

« Questa rappresentanza comunale, cui ho comunicato la lettera di Vostra Eccellenza, mi commette l'incarico di pregarla ad esprimere la riconoscenza di Bologna all'alta Assemblea vitalizia per il singolare conforto che ha voluto porgerle, e specialmente per le onoranze all'illustre cittadino, che consacrò tutta intera la sua nobile esistenza al bene ed alla grandezza della patria.

« Anche Bologna non ha mancato di decretargli speciali onori, ma l'omaggio più degno che i concittadini di Marco Minghetti potranno e sapranno rendere alla sua memoria, sarà di conservare indelebilmente scolpiti nei loro cuori il ricordo e l'esempio delle sue grandi virtù.

« Con profondo ossequio

« *Il sindaco*
« TACCONI ».

I signori senatori Maglione e Scarabelli domandano un mese di congedo per motivi di salute che viene loro dal Senato accordato.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Onorevoli Senatori,

Nelle prime ore pomeridiane del 14 di questo mese, colpito da violento morbo, cessava di vivere nel suo palazzo in Roma, dove era nato nel 1828, il principe D. Francesco Pallavicini.

Appartenente ad uno dei più illustri casati del patriziato romano il principe Pallavicini, dotato di sentimenti patriottici e generosi, fu tra i primi della sua casta a prestare adesione volenterosa al nuovo ordine di cose inauguratosi nel settembre del 1870. Onde, tenuti in gran conto i suoi meriti dalla cittadinanza e dal Governo, egli venne per il primo chiamato alla carica di sindaco del municipio di Roma. Ritiratosi dopo alcuni mesi a vita privata non tralasciò tuttavia di dedicare la sua operosità a vantaggio della cosa pubblica e di varie istituzioni di beneficenza. Infatti fino a questi ultimi giorni egli era presidente della Congregazione di carità, dell'Ospizio dei ciechi Margherita di Savoia, e della Commissione amministratrice degli orfanotrofi.

Per le sue cognizioni in materia di agricoltura fu consigliere della Camera di commercio e ultimamente presiedeva due consorzi per il bonificamento dell'Agro romano.

Altamente apprezzato dal Governo per il suo vivo affetto alle istituzioni liberali, del quale dette prova fin dal 1859, firmando il famoso indirizzo a Napoleone III, nel dicembre del 1870 veniva innalzato alla dignità di senatore e poscia chiamato nella nostra assemblea a far parte della presidenza, qual segretario in una sessione, e due volte come vice-presidente.

Perfetto gentiluomo, cittadino benemerito e virtuoso, il principe Francesco Pallavicini lascia grande desiderio di sé e un ben grato ricordo nel paese, e in noi un grande rammarico di averlo immaturamente perduto.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.*
A nome del Governo mi associo alle onoranze che il Presidente del Senato ha reso alla memoria dell'illustre membro di questa Assemblea, il principe Pallavicini, insigne patrizio il quale

nella vita operosa ha saputo congiungere l'interesse per le cose municipali alle savie e disinteressate cure filantropiche.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 7.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni alla legge sulla istruzione superiore ».

La discussione è rimasta sospesa all'art. 10 pel quale la Commissione, cui l'articolo stesso fu rinviato, ha presentata una nuova redazione del seguente tenore:

Art. 10.

« I professori ordinari sono nominati coll'applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 e, in difetto, colla promozione di un professore aggiunto. Per l'applicazione del detto art. 69 dovrà sempre essere sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, e il decreto reale di nomina sarà preceduto da una relazione motivata.

« Al posto di ordinario rimasto vacante in una Facoltà possono aspirare: 1° i professori aggiunti della Facoltà stessa; 2° i professori ordinari e gli aggiunti della medesima o di altre università, che aspirano alla cattedra vacante.

« La Facoltà, in cui vaca il posto d'ordinario, propone, a due terzi almeno di voti favorevoli, quello de' suoi aggiunti che crede debba essere promosso; e questo sarà giudicato da una Commissione nominata secondo l'art. 8 della presente legge. Un'altra Commissione, nominata nello stesso modo, esaminerà i titoli dei concorrenti alla cattedra e indicherà quello che stima più degno della nomina.

« Tra i due candidati giudicati meritevoli sceglie il ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho chiesto la parola soltanto per richiamare alla mente degli onorevoli senatori che intorno all'art. 10 si era già discusso nella seduta del giorno 17.

La discussione si era concretata intorno ad un emendamento del senatore Villari.

Quest'emendamento avendo però sollevata obiezione, il Senato decise il rinvio dell'articolo all'Ufficio centrale.

Infatti nella mattina del giorno seguente l'Ufficio centrale si radunò coll'intervento dell'onorevole Villari e con invito anche al signor ministro della pubblica istruzione, il quale però non potè intervenire; ed in quella seduta venne combinata d'accordo la formola che testè il nostro signor Presidente ha letta.

Colla quale formola (che il signor ministro ci ha fatto conoscere di accettare) vengono levate di mezzo le obiezioni sorte contro l'emendamento Villari. Giacchè la sostanza della questione era questa. Si è d'accordo che i professori ordinari debbano essere in primo luogo nominati coll'applicazione dell'art. 69 della legge Casati e in difetto colla promozione di un professore aggiunto.

Si è pure d'accordo che a cotesta promozione possano aspirare e i professori aggiunti che insegnano altre discipline nella Facoltà stessa in cui vaca il posto d'ordinario, e quelli che desiderano conseguire come ordinari la cattedra vacante ed appartengono ad altre università, o per avventura alla stessa università; nel caso che ci sia alcuno che creda aver titoli per poter chiedere di mutar cattedra.

Nell'emendamento Villari queste due categorie di aggiunti venivano considerate successivamente.

E qui si fece da alcuni colleghi l'obiezione che gli aggiunti della seconda categoria correvano pericolo di essere sacrificati, di essere dimenticati, in quanto che il candidato degno, per benevolenza dei colleghi, si sarebbe trovato sempre o quasi sempre nella prima categoria.

Per togliere quest'obiezione che senza dubbio ha una certa gravità, si è immaginato di considerare le due categorie simultaneamente, nel modo che è detto nell'articolo testè letto.

Dalla considerazione simultanea delle due categorie consegue che vengono ad essere proposti due candidati: l'uno per la promozione al posto di ordinario, l'altro per occupare la cattedra vacante come ordinario; e si propone che tra i due candidati così giudicati meritevoli scelga il ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Questo è il senso dell'articolo ora presentato

alla votazione del Senato; e noi abbiamo fiducia che esso possa conciliare tutte le opinioni....

Senatore SECONDI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*.... e non abbia a dar luogo ad altre obiezioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Secondi.

Senatore SECONDI. Signori senatori! Allorquando or fa un mese io presi la parola nella discussione di questo progetto di legge, per dimostrare al Senato l'inutilità e l'inconvenienza della creazione dei professori aggiunti, io era convinto che la discussione ulteriore di questo disegno di legge mi avrebbe dato ragione, quand'anche il Senato non avesse creduto di accettare la mia proposta di soppressione.

Le ragioni con le quali io suffragava la mia proposta mi parevano così evidenti da non farmi nutrire alcun dubbio che venissero prima o poi riconosciute dalla saggezza del Senato. Io prevedeva che le difficoltà sarebbero sorte alla discussione di quest'articolo, nel quale appunto si tratta della promozione dei professori aggiunti. E ciò io prevedeva, nonostante fosse proclamato ripetutamente in quest'aula essere questa parte del progetto di legge la più elaborata.

Or bene, le mie previsioni furono di gran lunga superate dal fatto.

La discussione avvenuta sopra quest'articolo ha solennemente provato quanto io mi apponessi al vero. Lo stesso articolo e tutti i propositi emendamenti non solamente non sciolgono le difficoltà prevedute, ma ne fanno sorgere delle nuove senza togliere per nulla le prime. Nè la meditazione prolungata di un mese ha valso a trarci dal laberinto delle difficoltà create da una erronea premessa, cioè la creazione dei professori aggiunti. La contraddizione ci segue e ci persegue, e se anche questo progetto diventasse legge dello Stato, la contraddizione da me rilevata diventerà sempre la produttrice dei più gravi inconvenienti che frusteranno la riforma degli studi superiori.

L'esame del nuovo articolo proposto dalla Commissione mi fornisce una prova manifesta della verità di tale asserzione. Ed invero, l'esame di concorso in base al quale saranno fatte le promozioni o sarà un esame di pura formalità, o sarà, come vuole la Commissione e voleva l'onor. senatore Villari, un esame serio, il quale

dia la maggiore possibile garanzia di ottenere una scelta corrispondente al bisogno ed allo stato vero della scienza.

Nel primo caso, ossia quando l'esame fosse una semplice formalità, si otterrà in fatto la promozione di tutti i professori aggiunti, nessuno eccettuato; quando però, ben inteso, possano ancora superare un'altra difficoltà grandissima proposta col nuovo articolo, cioè la difficoltà di essere preferiti all'altro candidato proposto da una seconda Commissione.

Ma ammesso che possano superare questa prova e che quindi si tratti di un esame quasi di formalità, tutti gli aggiunti verranno ad essere promossi, e si avranno così tutti gli inconvenienti delle promozioni per anzianità tanto bene definiti dal professore Cannizzaro; epperò io ritiro il mio ordine del giorno presentato in altra seduta.

Le Facoltà si chiuderanno in se stesse, ha detto l'onor. Cannizzaro, e con ragione. Nessuno spirito estraneo vivificatore vi potrà penetrare. Ed è inutile rilevare con quanto danno ciò avverrà per la vera scienza e per la coltura generale.

Nel secondo caso, cioè colla serietà vera dell'esame, non si otterranno migliori risultati. La difficoltà della promozione per essere già per se stessa grave, dissuaderà molti professori aggiunti dal domandarla.

La serietà dell'esame farà sì che molti di essi non otterranno la promozione, e molti anche ne saranno dissuasi dal timore di essere posposti dal ministro al candidato proposto dall'altra Commissione.

Conseguenza di ciò, sia per una ragione, sia per l'altra, sarà questa, che, essendo essi inamovibili per legge, resteranno in gran numero nelle Facoltà con poco credito e poco prestigio delle stesse.

È facile prevedere che essi formeranno nelle Facoltà quella classe di professori non soddisfatti e che negheranno alla scienza e all'insegnamento quell'attività che sta in cima ai nostri desiderî.

Quando penso che il numero dei professori ordinari è già esiguo attualmente, e che con questa legge non viene aumentato; quando penso che il numero degli insegnamenti non può essere diminuito senza un vero regresso degli studi, ma potrà invece accrescersi in forza

del progresso delle scienze, e ne avverrà che il numero dei professori aggiunti eguaglierà ben presto, e fors'anche sorpasserà quello degli ordinari in ogni Facoltà; e quando penso che gli attuali professori ordinari vivranno 10, 15 e 20 anni ancora, io dico che la promozione ad ordinario deve essere qualche cosa più lontana e più difficile a conseguire che la terra promessa per gli Ebrei.

La classe degli aggiunti non formerà quindi un gradino nella carriera dei professori, ma costituirà per molti di essi e per molti anni ancora il fine, il complemento, l'ultimo grado insomma della carriera dei professori.

I professori straordinari attuali che hanno servito il paese per 10, per 15 e più anni ancora, e che non sono per anco aggiunti, avranno di che rallegrarsi di ottenere un avanzamento pel quale la loro posizione d'inamovibilità non cambia che di nome, e pel quale tutto si riduce a sperare l'aumento quinquennale che dopo cinque anni dalla promulgazione di questa legge, nelle università primarie, porterà loro l'aumento di circa lire venti al mese sul loro stipendio. Ed è con questa poco lusinghiera prospettiva che noi potremmo attrarre all'insegnamento i giovani cultori della scienza e spingerli alla lotta dei concorsi? Io non lo credo.

Io sono invece fermamente convinto che con questo sistema non si avrà vantaggio alcuno, nè per la scienza, nè per la cultura nazionale: e siccome io credo che parte essenziale, principalissima di una legge sulla pubblica istruzione, quella essere deve che riguarda la nomina dei professori, nello stato attuale delle cose io stimo sarebbe miglior consiglio rimandare ad un nuovo studio il progetto di legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. È mio dovere di ricordare al Senato alcune considerazioni che feci nella discussione generale di questa legge, per evitare i danni che minaccia all'insegnamento pubblico.

Questo disegno aggiunge alle due classi di professori, agli ordinari ed agli straordinari, una nuova classe mezzana che si dice di professori *aggiunti*.

Io dichiarai che con tutta la buona volontà non avevo potuto capire la ragione, per cui si

desiderano codesti professori *aggiunti*, nè comprendo che cosa debbano fare.

Non compresi l'utilità di una legge di riforma universitaria, la quale non provveda ai bisogni economici degli insegnanti; mi sembra un'ironia questo articolo, che invita i giovani volenterosi ad ambire l'ufficio di insegnanti remunerandoli con lire 3000 nelle università di primo ordine e con lire 2200 nelle università di secondo ordine.

Se si studia la media degli stipendi dei capi uscieri, dei commessi di negozio e di altri simiglianti impieghi, fatta la proporzione, a nessun'altra persona è data una remunerazione più ingrata e scarsa di quella, che si vuol dare ai professori. E notate che questi cittadini, che si dedicano all'aumento della cultura nazionale, sono ridotti ad una condizione di inferiorità politica, perchè non hanno la piena capacità di essere eletti deputati, nè di essere senatori.

Credeva che almeno la parte economica di questa legge sarebbe stata seriamente studiata.

La condizione del professore oggi è ben nota. L'ordinario non ha speranza alcuna, deve aspettare dal tempo l'aumento quinquennale. Perciò accade che molti professori per migliorare la loro condizione accettano un seggio nel Consiglio di Stato o nelle Corti di cassazione per l'aumento degli stipendi che trovano in queste magistrature.

Parecchi professori nell'esercizio professionale trovano i maggiori mezzi necessari per ben vivere. Ma vi sono insegnamenti ed insegnanti, ai quali manca la parte pratica, e quindi il lavoro suppletivo per vivere meno difficilmente.

Io espressi il desiderio che questa legge fosse rinviata o sospesa; ma non avevo autorità sufficiente per fare una simigliante mozione, che oggi ascolto con piacere proposta dall'onor. senatore Secondi.

Un'ultima osservazione io debbo aggiungere. Tutti i popoli e i governi liberi hanno un sincero rispetto per i diritti acquisiti; questo rispetto è vieppiù dovuto da un Corpo conservatore quale è il Senato. È ben diceva l'onorevole Secondi, di doversi considerare la condizione difficile in cui è posta una classe valorosa e nobile di cittadini. I professori straordinari, che entrarono per concorso nell'insegnamento superiore, avevano la certezza di acquistare il

grado di ordinari il giorno in cui sarebbero avvenute le vacanze nei posti dei professori ordinari.

Il concorso bandito sotto l'impero della legge vigente ed il decreto di nomina equivalgono ad una specie di contratto tra l'insegnante e lo Stato, governato dalla legge vigente, all'osservanza della quale le due parti contraenti si erano obbligate.

Con questo nuovo disegno tra il grado di professore straordinario e quello di ordinario si aggiunge quello di professore aggiunto, espressione per se stessa poco felice, perchè la libertà del pensiero non deve essere appendice di chichessia, deve essere autonoma. Io desidero che se il Senato stima utile la novità adotti una disposizione transitoria, che spesso è stata apposta in molte altre leggi, per dichiarare che questo articolo sarà applicato solamente ai professori che dopo la pubblicazione della legge otterranno il grado di professori straordinari.

Questa sanzione è consigliata dal rispetto dei diritti acquisiti, dalle legittime aspettative. Una nuova legge che non permette più al professore straordinario di acquistare immediatamente il grado di professore ordinario, permetterà a chichessia di considerare se gli convenga di aspirare all'onore di pubblico insegnante in Italia o se a lui non torni meglio il dedicarsi alle arti fabbrili o ad altri uffici meglio remunerati. Spero almeno su questo obbietto di essere ascoltato, e termino col dire che essendo vivamente persuaso, che questo disegno di legge non corrisponde a nessuno dei desideri della scienza in favore della riforma universitaria tacerò il più che io mi possa; ma deponnò la palla nera nell'urna.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Il Senato mi condonerà se non rispondo alle parole dei senatori Secondi e Pierantoni, i quali hanno creduto di poter ritornare sopra una questione già risolta dal Senato; hanno creduto di poter di nuovo combattere la istituzione de' professori aggiunti, riproducendo argomenti ai quali fu già risposto in altre tornate; e sono giunti a concludere che questo disegno di legge dovrebbe essere rinviato, vale a dire, messo totalmente da parte,

e ciò non per altro, se non perchè il Senato ha dato loro torto approvando la istituzione dei professori aggiunti.

L'articolo che ora è in discussione non ha nulla a che fare colla istituzione dei professori aggiunti, che forma oggetto di un precedente articolo già approvato.

In questo art. 10 si tratta soltanto di stabilire il modo della promozione a professore ordinario, nulla importando del resto il nome del gradino che precede quello di ordinario.

E qui, poichè non deve esser vana la discussione che ha avuto luogo nella tornata del 17 dicembre decorso, importa di osservare che colla formola attualmente proposta sono tolte le obiezioni che erano state allora sollevate; e sono tolte in questa maniera, col rendere cioè contemporanei il concorso degli aggiunti che appartengono alla Facoltà in cui ha luogo la vacanza del posto d'ordinario, ed il concorso degli altri professori aspiranti alla cattedra vacante; giacchè la sola obiezione seria che allora siasi addotta è quella della precedenza data ai primi sui secondi, la quale fa dubitare del pericolo che le Facoltà finiscano a chiudersi in se stesse, e che le promozioni ad ordinario siano sempre concesse agli aggiunti locali.

Tolta cotesta precedenza, l'obiezione cade di per sè, e si ottiene questo risultato molto semplice, che si avranno due candidati proposti per una stessa promozione.

Veramente io potrei dispensarmi dal toccare questa questione, perchè non ho udito da alcuno fare considerazioni sulla difficoltà della scelta tra cotesti due candidati. Ma supponiamo che difficoltà si siano affacciate; in questo caso, basterà ricordare la procedura seguita in altri Stati.

In Francia, per esempio, quando si tratta di provvedere ad una cattedra, il ministro invita due diversi Corpi a presentargli due liste, ciascuna di due candidati; ed il ministro stesso sceglie tra costoro quello che gli sembra più degno.

Cosicchè non è questa una innovazione fantastica, nè una difficoltà insuperabile.

Il ministro ha a sua disposizione il Consiglio superiore per essere aiutato, e non avrà che a scegliere tra due candidati che gli vengono proposti, l'uno e l'altro da una Commissione competente.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole senatore Cremona ricorderà che io presi parte alla discussione di questa legge e specialmente alla discussione fattasi intorno a questo articolo; anzi ricorderà che io feci la proposta di sopprimere la condizione che il professore dopo il triennio debba essere proposto con voto della Facoltà e con due terzi dei votanti...

Senatore CREMONA, *relatore*. Ma in questo articolo non si parla di triennio; ella confonde con altro articolo...

Senatore PIERANTONI... Il relatore a torto dice che non è mantenuta in questo articolo la condizione che la Facoltà debba proporre. Lo invito a leggere le parole testuali: *la Facoltà deve proporlo con due terzi almeno di votanti*.

Ho inteso che il senatore Villari fu invitato ad intervenire all'adunanza della Commissione; a me cotesta cortesia non venne usata; non me ne dolgo. Bensì ho ragione di chiedere e di sapere dal relatore se la Commissione discusse la mia proposta di sopprimere questo vincolo, e desidero parimenti di sapere se essa voglia rispettare i diritti quesiti dei professori straordinari che già sono in ufficio.

È facile procedere innanzi non dando ascolto alle obbiezioni, non facendo esame alcuno del pensiero degli oppositori e degli emendamenti proposti; ma chi siffattamente opera dimentica per tal modo che la legge acquista forza ed autorità dai discorsi, che la fanno degna del voto. La vita parlamentare sta nel combattere con opinioni contro opinioni, eliminando le cattive, accettando le buone.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Io veramente non ho capito come non potessero essere opportune le poche osservazioni da me fatte or ora al Senato, perchè trattandosi appunto della promozione dei professori aggiunti, ho fatto vedere tutte le difficoltà che vi erano per metterla in atto. Io ho accennato inoltre all'articolo attuale così come è ora proposto dall'Ufficio centrale, e nel quale i professori aggiunti devono passare attraverso una trafila lunghissima come le litanie dei Santi.

Io intendo che al posto di professore ordinario possano aspirare i professori aggiunti

della medesima Facoltà, ma non intendo perchè vi debbano concorrere anche gli ordinari della medesima, oltre agli aggiunti, come se esistessero due classi di professori ordinari. Riguardo agli aggiunti ho detto che la loro sorte è assai difficile, perchè nel concorso hanno la possibilità di vedersi posposti all'altro candidato proposto e giudicato da un'altra Commissione.

Non sarebbe quindi opportuno, prima della votazione di quest'articolo, di vedere, anche sotto il punto di vista della Commissione, di redigere l'articolo in un modo più intelligibile?

Io non credo dunque di aver fatto delle osservazioni fuori di tempo ed inopportune, ma all'opposto, e specialmente per le osservazioni fatte ora da altri oratori, le credo opportunissime.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io ho inteso la proposta fatta dall'onor. senatore Secondi...

Senatore SECONDI. Io non ho fatto nessuna proposta.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*... Io credeva che come nel primo suo discorso l'on. senatore aveva concluso che si avesse a rimandare allo studio della Commissione questo disegno di legge, così ora ci fosse una proposta trasmessa al banco della Presidenza, e certamente avrei pregato l'Assemblea a voler piuttosto seguitare accettando o respingendo il disegno presente, che rimandare ancora una questione che da troppi anni si trascina.

Ma tolto di mezzo ciò, io mi permetterò di fare solo un'osservazione.

Si discorse principalmente della posizione che si verrebbe a fare ai professori straordinari; ed anzi ho sentito dire che gli attuali professori straordinari si troverebbero danneggiati, imperocchè essi invecchiano nella loro cattedra con una speranza legittima di diventare ordinari allorchè un posto d'ordinario è vacante.

Non mi pare sia questo lo stato delle cose. Lo straordinario deve per legge essere ogni anno rinnovato; lo straordinario non diventa mai professore ordinario senza che sia assog-

gettato ad una Commissione, la quale moltissime volte negal'ordinariato.

Ma è vivo e legittimo in tutti il desiderio che il professore straordinario sia stabile. E in effetto alcuni progetti di legge, i quali furono presentati a questo o all'altro ramo del Parlamento, cercarono di regolare così la posizione del professore, promovendolo da professore straordinario a straordinario stabile e quindi ad ordinario.

Io credo che ora non si tratti nulla di diverso di ciò che io ho accennato; e credo si possa dire che il nome di aggiunto è una semplice parola. Si può fare delle difficoltà sulle parole, ma queste parole sono prive di sostanza; imperocchè in talune università, come per esempio quelle di Padova, già si aveva il professore straordinario stabile sebbene non si trovasse ancora nelle condizioni in cui si troverebbe attualmente il professore aggiunto. Questo avrebbe la sicurtà del posto, dello stipendio, e per di più i sessennî che questa legge accorda.

Quindi non mi pare che in nessuna maniera si danneggi la condizione attuale degli straordinari, riguardo ai quali non bisogna dimenticare che noi abbiamo già votato l'art. 9 che regola la loro posizione, e abbiamo l'art. 25 che torna a considerarla nei due casi dello straordinario attuale; straordinario per concorso, e straordinario senza concorso.

Una seconda osservazione faceva l'onor. Secondi; e riguardava la condizione del professore aggiunto che, per diventare ordinario, deve essere assoggettato ad un esame.

Se l'esame è facile, si verifica lo stato accennato dall'onor. senatore Cannizzaro, cioè le Facoltà non si rimutano; nessun elemento nuovo le compenetra; se l'esame è difficile, l'aggiunto ne sarà scoraggiato, imperocchè non saprà mai se di fronte ad un altro eleggibile, venuto per via diversa, egli potrà ottenere il suo posto.

Ma questo modo di ottenere i posti mi pare che sia subordinato ad un concetto chiaro e giusto, al concetto cioè della prevalenza.

Potremo discutere se ciò che ha stabilito l'Ufficio centrale nel suo art. 10, come giudizio di prevalenza possa o non possa bastare.

Già ha accennato l'onor. relatore come anche in altri luoghi le proposte che giungono al Ministero siano diverse, e il Ministero

abbia i suoi giudici i quali scelgono fra queste diverse proposte.

Si può discutere il sistema ma non in modo favorevole o sfavorevole al professore aggiunto.

Di più, e questo certamente vale per il Senato, nell'art. 9 il Senato ha stabilito un principio, determinando che la proposta nasca dalla Facoltà per il professore straordinario che deve diventare aggiunto, e nasca in quella determinata maniera, cioè coi due terzi dei voti.

Ora questo medesimo sistema naturalmente continua. È ancora la Facoltà, la quale propone il suo professore aggiunto; ma con queste due forme, della proposta della Facoltà, e del giudizio del Ministero le quali evidentemente debbono guarentire la scelta del meglio, salvo che si voglia dire che il Consiglio superiore e il ministro siano incompetenti affatto, mi pare che si sia voluto raggiungere quello che è lo scopo principale.

Il pericolo delle Facoltà sta in questo, che la convivenza crea le simpatie, onde i giudici sono troppo benigni verso il proprio collega e facilmente insistono, propongono e riescono infine a che il loro collega da annuo diventi collega perpetuo.

Il secondo pericolo sta in questo, che le Facoltà così si immobilizzano non solo, ma molte volte si può perpetuare l'ordinarietà che è il più alto grado dell'insegnamento, a una particolare disciplina; mentre giova moltissimo che questo supremo premio, diciamolo così, nell'angustia dei nostri assegni, sia riservato alla prevalenza di una dottrina rappresentata da un uomo eminente.

Ora l'articolo 10, che certamente aveva da disciplinare la materia più difficile, mi pare che, tra le varie opinioni che furono indicate, abbia cercato di sciogliere nella maniera più conveniente agli studî la difficoltà grave, tanto grave che io ho ben sentito dire che il sistema non va. Ma anche l'onorevole senatore Secondi non ha potuto che raccomandare alla Commissione di far nuovi studî. Una proposta concreta non è venuta fuori; e credo sia molto difficile che alcuno la presenti, perchè lo stato attuale delle cose che fa passare straordinari quasi legittimamente al posto di ordinario, il Senato sa, e lo sa benissimo l'onor. Secondi, quante difficoltà incontri, e a quante critiche sia anche esso soggetto.

Quindi tenendo conto che lo stato attuale delle cose offre minori guarentigie che non quello che dovrà prodursi per l'art. 10, mi pare che il Senato possa accettarlo.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ringrazio l'onorevole signor ministro della pubblica istruzione che ha voluto discutere questo articolo di legge come era suo dovere. Io non credo che il Senato abbia tanta impazienza di discutere con fretta questa legge, tanto che possa sentire con simpatia la esortazione *ai voti*, esortazione che qui fu una voce solitaria e insolita, mentre spesso è coro antipatico nelle assemblee a partiti politici. (*Risa*).

Io non credo che un articolo già votato possa dare luogo ad una specie di questione pregiudiziale, per cui il Senato debba accogliere con morale costringimento tutti gli altri articoli, che ne sono il corollario.

Spesso un concetto posto come fondamentale in un disegno di legge deve ricevere la sua spiegazione, il suo svolgimento. Se un'assemblea sapiente e temperata man mano che s'incontra in altri articoli al primo relativi, si convince della erroneità del principio, ha sempre tempo a correggersi del voto già dato. Il lavoro finale di coordinazione della legge è reputato necessario per questi casi. L'articolo 55 dello Statuto sanziona che gli articoli di legge debbono essere discussi e votati separatamente.

Due osservazioni da me fatte non hanno finora ricevuto risposta alcuna. Io ho chiesto se nella mente dell'onorevole ministro e della Commissione vi fosse stato il pensiero di provvedere ai diritti acquisiti dei professori straordinari, e se le mie ragioni non valgano a raccomandare lo studio di questo grave argomento. Io non potevo credere che ministro e Commissione si fossero chiusi nel silenzio e che non avessero pensato di decidere la questione sollevata da parecchie petizioni indirizzate dai professori straordinari al Senato ed al Governo. E se il diritto di petizione ha sofferto altrove un deplorabile detrimento fra le vicende della lotta politica, pare a me che lo speciale oggetto, il carattere dell'assemblea, cui le petizioni sono indirizzate, la forma, che eletta e rispettosa hanno, e le ragioni che espongono, nonché la classe elettissima che le fece, mi fanno sperare

l'accoglimento della mia proposta o almeno una larga risposta ai giusti e ponderati reclami.

L'onorevole ministro della pubblica istruzione neppure ha potuto darmi un'altra risposta, che invano ho sperato dalla Commissione. Nè debbo credere risposta pertinente quella racchiusa nella breve parola del ministro, che disse: « questa non è legge di stipendi ».

Risponde per me l'art. 12 che fissa lo stipendio degli aggiunti e degli straordinari.

Come il paese interpreterà il silenzio, io non so. Questo per me io dico: che chi non può rispondere, o non crede di poter rispondere, tacendo afferma e riconosce la verità di quello che l'oratore ha detto. Ma accettando quel po' di volontà che il solo ministro della pubblica istruzione ha avuto di rispondere, io categoricamente replicherò.

L'onor. ministro, senza nominarmi, ha osservato che io avevo fatta una censura di poco merito, perchè tra tante ragioni pure dissi che era fugacemente infelice ed umile il titolo di professore aggiunto. Incidentalmente dissi che persino l'espressione di *professore aggiunto* non era bella, e questa censura trova riscontro nello strano linguaggio di altre leggi. Per esempio, quando le leggi secondarie fanno conferire la *patente* alle maestrine, moltissimi, e son io nel numero, trovarono volgare, meschina e bassa la espressione, chè meglio si sarebbe detto: *diploma, titolo, grado*. Ma io non pensai di fare una guerra semplice alla parola. Condannai la stessa istituzione, deplorai che essa consiste in una offesa alle giuste aspettative dei professori straordinari, che da anni sono in ufficio.

L'onor. signor ministro mi ha risposto che la condizione del professore straordinario oggi è precaria, incerta, perchè va riconfermato di anno in anno, ed ha ricordato che furono presentati molti disegni di legge per renderlo inamovibile. Egli non ha potuto dire che in questi disegni vi era la classe dei professori aggiunti.

È vero che per legge il professore straordinario va di anno in anno riconfermato con decreto ministeriale, e ben lo so, perchè passai qualche anno della mia vita in quella condizione, e veggio qui sedere tra i senatori antichi ministri, ai quali potrei rendere grazie di avermi avvalorato nell'insegnamento pubblico; ma la riconosciuta libertà del pensiero, il rispetto

all'utile lavoro, la idoneità provata, i servizi resi, le necessità stesse del pubblico servizio dell'insegnamento hanno da lunghissimi anni creato la giurisprudenza; per cui i professori straordinari, non mancando ai loro doveri, si sentono sicuri dell'ufficio che esercitano.

Potrei domandare a quanti onorevoli senatori tennero il portafoglio della pubblica istruzione o l'ufficio di segretario generale, che dicano: se vi fu mai il caso di un solo professore straordinario che non sia stato riconfermato. Una legge, che è preceduta da un diritto consuetudinario, non consacra una innovazione, nè sanziona un grande beneficio se converte in sanzione positiva il certissimo costume. Altrimenti è il caso se nel momento in cui una consuetudine, ch'è già diventata un diritto certissimo, va riconosciuta con condizioni che rendono peggiore la sorte presente. E questa legge tanto più dispiacerà in quanto che era annunciata come quella che doveva accrescere la vita alla scienza e fare migliore la condizione del corpo insegnante.

L'onorevole ministro non ha potuto negare che i professori straordinari, che ora ascendono al grado di professore ordinario, dovrebbero passare per quello di professori aggiunti, se tale disegno diventasse legge. Egli non può negare che quelli che oggi sono in ufficio elessero la professione dell'insegnamento quando due soltanto erano i gradi veri di professori. Il rispetto del diritto acquisito, delle legittime aspettative, non può parere di grande importanza pel signor ministro, uso nella sua vita a sacrificare alle muse, alle lettere; ma nello Statuto è consacrato il diritto di proprietà materiale e intellettuale, il diritto di tutti i cittadini a concorrere agli uffizi pubblici. Una grande equità, e grandi sentimenti di giustizia consigliavano di ascoltare le domande dei professori straordinari.

L'onorevole signor ministro ha soggiunto, portando il pensiero sopra un altro obbietto: che oggi si ripete l'inconveniente che i colleghi preoccupati della condizione dei professori straordinari li raccomandino alla promozione per vivezza di simpatia. Non nego che il voto favorevole della Facoltà possa essere un atto fraterno e generoso; ma io dissi pertanto che alle simpatie possono fare doloroso contrasto le antipatie, e che perciò non mi sembra giusta la

legge quando dispone: che il professore aggiunto per essere nominato ordinario debba ottenere la proposta della Facoltà con due terzi dei voti. Questa condizione è un vincolo, che può permettere lo sfogo di gelosie, di invidie, di rancori. Potrei rammentare quante ingiuste persecuzioni soffrirono anche alti intelletti dai corpi scientifici, se il Senato avesse bisogno di ricordi. Il furore degli odî facilmente si accende nel ceto dei letterati, tra i sacerdoti del libero pensiero. Ma la stessa sanzione scritta nell'articolo decimo con le parole: « Al posto di ordinario rimasto vacante in una Facoltà possono aspirare: 1° i professori aggiunti della Facoltà stessa; 2° i professori ordinari ed aggiunti, della medesima o di *altre università*, che aspirano alla cattedra vacante », prova la ingiustizia della condizione, perchè è imposta solamente ai *professori aggiunti* della università ove la cattedra rimane vacante. Invece gli altri professori aggiunti, che insegnano nelle altre università, si possono iscrivere al concorso senza il permesso preventivo delle Facoltà deliberanti a maggioranza di due terzi di voti.

Io non comprendo la necessità di questo passaporto della Facoltà per uno solo de' concorrenti.

Leggi simiglianti non sono conformi alla condizione del nostro inciviltamento, ai principi di eguaglianza e di libertà. Divenuto vacante un posto di professore ordinario in una delle università, perchè il professore aggiunto, che si stima meritevole di promozione, dovrà vedere sottomesso il diritto di concorso al voto dei suoi colleghi? E se non otterrà la maggioranza dei due terzi dei voti non troverà il modo di essere giudicato nel suo sapere?

E quando si saprà che non ottenne i due terzi di voti non rimarrà offeso nella dignità? non sarà di molto diminuito il suo decoro avanti la classe degli studenti? Egli sarà in balia di uomini, che non hanno la possibilità di poterlo ben giudicare, perchè l'onor. ministro sa che i professori non hanno il modo di ascoltare i colleghi. L'uno quasi sempre non sa quello che l'altro ha insegnato in lunghi anni. I professori soltanto con le opere o con la pompa di un discorso inaugurale si possono far noti ai colleghi. Allora si hanno rivelazioni di ingegni incompresi, spesso penose disillusioni. E può accadere che per antipatia o per gelosia pro-

fessori di certissima fama neppure ottengano mai dai loro colleghi la elezione per fare un discorso inaugurale.

Se tali cose sono vere, la proposta di sopprimere un vincolo pericoloso meritava tutta l'attenzione della Commissione, per una duplice serie di ragioni: quella, che è riposta nella possibilità di impedire il trionfo del merito, l'altra che consiste nella diversità di trattamento tra professori dello stesso grado.

Oggi il pensiero scientifico non ha più da temere il rogo dal Sant'Ufficio e la censura preventiva, la vendetta religiosa o la politica; ma quella tirannia delle maggioranze, che il Tocqueville descrisse nel libro della *Democrazia in America*. Spero di ricordarne le parole: « Il maggior numero traccia un circolo formidabile intorno al pensiero. Dentro quei limiti lo scrittore è libero; ma sventura a lui se osa valicarli. Non è già che egli debba temere il rogo, ma disgusti di ogni genere e persecuzioni di tutti i giorni. La conseguenza di questa tirannia oscura esercitata sul pensiero è una nuova specie di servilismo e di cortigianeria democratica che bisogna studiare ».

L'onor. ministro sa quanti dolorosi ostracismi ottenne il pensiero dalle Facoltà scientifiche?

Io porrò termine al mio improvviso discorso ricordando che su questi banchi sedette per breve tempo negli ultimi anni di sua vita Giuseppe Ferrari. A lui, i Gesuiti fecero perdere la cattedra di Strasburgo; a lui, redenta l'Italia, una maggioranza sospettosa negava il diritto d'insegnare nella università torinese, perchè si aveva paura del pensiero federale; ricordo con simpatia e riverenza l'atto di un uomo, che salito per pochi giorni al Ministero della istruzione pubblica, chiamò subito il filosofo lombardo, bandito dalla grande comunione de' fautori del principio unitario italiano, a dettare un corso straordinario, che raccolto dalla viva voce di lui diventò il libro dottissimo sopra *gli scrittori politici italiani*.

Questi esempi, veri colpi di stato de' collegi scientifici, non provano in favore delle nuove condizioni de' tempi. La storia ricorda Giambattista Vico.....

Senatore MAJORANA - CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore PIERANTONIche dovette vendere l'anello, ultimo retaggio della sua madre, per

poter stampare la *Scienza Nuova*, non compresa dai contemporanei. Da ventidue anni vivo nell' università. L'onor. ministro sa che pur troppo arrivano certi momenti di scemata dignità umana, i quali ricordano deliberazioni di qualche Facoltà, che furono veri servigi personali, e tali da rivelare il guasto del carattere degli uomini, e da far discutere la utilità delle istituzioni.

Pensiamo da senno a migliorare la sorte dei nostri colleghi; facciamola sicura dalle lotte, dalle antipatie e dalle invidie. Pensi l'onor. ministro che io parlo pensoso di altrui e non di *me stesso*, perchè, ancora una volta lo dico, da questa legge non ho nulla da sperare e nulla da temere.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole senatore Secondi.

Senatore SECONDI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora do la parola al senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io non voglio ritardare più oltre la chiesta votazione dell'articolo 10; ma mi preme di sollevare contr'esso due obiezioni.

Quando l'onorevole ministro avrà scelto tra i due aspiranti all'ufficio di professore ordinario, dei quali ciascuno è riuscito proposto dalla sua Commissione, quegli che non sarà scelto avrà per necessaria conseguenza vinto invano il concorso, o l'esame dei suoi titoli nel suo interesse ordinato. E siccome codesta sarebbe una flagrante ingiustizia, ad evitarla almeno in parte dovrebbe aggiungersi nell'articolo, che alla prima vacanza del posto di ordinario nella materia e per l'università nelle quali ha vinto, egli occuperà tale posto.

Ma restando qual'è l'articolo in discussione, quell'uno dei due che non sarà immediatamente scelto, avrà vinto il concorso e perduto l'ufficio, o invano sarà stato proposto dalla Commissione che esaminò i suoi titoli: se sarà escluso quegli, dovrà fare un altro concorso; se questi, dovrà chiedere il giudizio di una nuova Commissione; e tutto ciò quando avverrà un'altra vacanza: ma all'uno o all'altro potrà accadere anche la seconda volta che sarà vinto dal giudizio di preferenza per un altro, che porterà il Consiglio superiore, e dalla conseguente scelta che ne farà il ministro.

Seconda obiezione: e qui, premettendo che anch'io mi trovo ad aver combattuto l'infelice

istituzione degli aggiunti, osserverò che per la legge organica del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e per quanto finora è stato votato negli articoli precedenti, al Consiglio superiore non è data la competenza tecnica o di merito nelle scelte per le cattedre; gli è data soltanto competenza legale, di verificare cioè sotto ogni riguardo l'osservanza della legge e dei regolamenti, avvisarsi cioè sulla regolarità o no, dei concorsi.

Ebbene, con l'ultimo inciso dell'art. 10 il Consiglio superiore diventa giudice di merito nei concorsi per i posti futuri; ed eserciterà la sua nuova giurisdizione quale arbitro tra giudizi egualmente favorevoli, dati per la scelta, rispettivamente, da due distinte Commissioni. E difatti il Consiglio superiore non sarà soltanto giudice di revisione del parere dato dalla Commissione scelta dopo la proposta di due terzi dei membri componenti la Facoltà onde promuovere l'aggiunto ad ordinario; ma sarà pur giudice, deve esserlo assolutamente, del parere della Commissione che ha giudicato il concorso di tutti quelli delle svariate università ammessi a conseguire il posto vacante. Il Consiglio superiore, rivedute in merito le proposte delle due Commissioni, ne istituirà il confronto, e si avviserà per quello da scegliere.

Ora domando io: Sembra all'onorevole ministro, sembra al Senato, opportuna cotesta innovazione, dirò così organica, nella giurisdizione, nell'ufficio del Consiglio superiore?

Se sì, sarebbe meglio che il Ministero si preparasse a mutare sostanzialmente la legge sull'organismo e sulle funzioni di quel corpo, accrescendone, secondo me poco razionalmente, e certo esorbitantemente, le competenze. Se invece tanta innovazione opportuna non sembri, lasci si che il Consiglio superiore nelle ipotesi dell'art. 10 che abbraccia ogni maniera di promozione a professore ordinario, verifichi la regolarità degli atti, e nel resto abbia vigore la legge. Non fo proposte; e non aggiungo altro.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
All'onorevole senatore Pierantoni che si lagna di due lacune, debbo per prima cosa rispondere che non ho trascurato, se pur fosse qui il momento di discuterne, quello che poteva

essere l'aspettazione legittima dei professori straordinari. Ed ho ricordato come già si sia regolata una parte delle loro condizioni all'art. 9, e che degli altri, a tempo opportuno, si discuterà in un articolo che si trova sul fine della legge.

Quanto al secondo rimprovero di non avere discusso degli stipendi, se sta l'osservazione che degli stipendi si parlerà all'art. 12, conviene anche osservare che questa non è legge di stipendi.

Quanto alla considerazione sulla condizione economica dei professori aggiunti, è da notare il guadagno che essi hanno sopra quei professori straordinari che altri disegni di legge volevano far diventare stabili; perchè avranno diritto agli aumenti sessennali ed il disegno presente propone le iscrizioni, e queste intendono al miglioramento generale della condizione degli insegnanti; sebbene non sia da trascurare che esse hanno anche un ufficio più alto: quello di essere stimolo e pungolo agli insegnanti; imperciocchè dall'iscrizione verrà una nuova graduazione delle università. Le università, con grande numero di studenti, saranno molto diverse dalle università che pochi ne contino; e alla eguaglianza di stipendio, che ora è stimolo a tutti gli insegnanti del regno, si aggiungerà allora un impulso nuovo, che farà disputati i posti.

L'onorevole senatore Pierantoni ha detto che il ministro ha parlato di simpatie, ma non ha tenuto conto delle antipatie. Non si può parlare di luce senza immaginare le tenebre; nè si potrebbe dire la parola luce, se non ci fossero le tenebre. Così non si potrebbe dire la parola simpatia, senza quell'altra di antipatia.

Ora, se l'onorevole Pierantoni avesse fatto attenzione (forse per esso non ne metteva il conto), alle cose che io ho detto nell'ultima tornata combattendo l'emendamento del senatore Semmola, avrebbe sentito come io abbia trovato le difficoltà maggiori ad accettare i due terzi dei voti, e non vada a cercare se questa ripugnanza io aveva per la possibile simpatia od antipatia; ma mi mettevo innanzi questo, che gli uomini veramente forti non sono quelli che riescono sempre a raccogliere in un circolo più numeroso intorno a sè i colleghi loro.

Mi pare che più grave potrebbe essere l'os-

servazione fatta dall'onor. senatore Majorana, se non ricordassimo lo stato attuale delle cose.

Esso dice: Il vostro articolo m'induce in un dubbio: quale sarà il valore della eleggibilità ottenuta dal professore aggiunto, ma che non diventa eletto, perchè il ministro, sul parere del Consiglio superiore, ricorre all'altro eleggibile proposto da altra Commissione? Egli chiama poi l'attenzione del ministro sopra lo spirito della legge che regola il Consiglio superiore, la quale ha inteso di dare a quell'eminente corpo una competenza determinata sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Invece, nel caso attuale, noi diamo al Consiglio superiore una competenza tecnica.

L'onor. senatore Majorana ha fatto un'osservazione, che può rispondere alle difficoltà accennate dall'onor. senatore Pierantoni, quando ha distinto le due condizioni dei professori aggiunti. La prima è quella del professore aggiunto nella Facoltà medesima, proponendosi non di dare l'ordinario alla cattedra la quale lo ha perduto, ma di giudicare fra le varie scienze quella che meriti di avere il professore ordinario. La seconda categoria non prescrive più ai professori aggiunti di riportare il permesso della loro Facoltà; anzi, ne escono; non ci debbono restare; e concorrono ad un'altra Facoltà. Quindi la Facoltà non ha diritto di pronunciare il suo giudizio. Sono uomini che sicuri del loro sapere tentano il giudizio della Commissione nominata da tutte le Facoltà del regno.

Ora la condizione dell'aggiunto che non è prescelto non sarà nuova. Noi abbiamo anche oggi gli eleggibili. Uno è eletto, l'altro mantiene il suo titolo di eleggibilità; come titolo di eleggibilità gli vale, ma non già come diritto all'elezione.

Ai nostri concorsi si presentano spesso persone dichiarate eleggibili in uno, due o tre altri concorsi; nè ciò vuol dire che siano eletti.

Nè d'altronde qui la condizione delle cose deve essere così grave alla riputazione del non eletto, come avviene presentemente, perchè voi non siete più giudicati per la stessa materia. Cosicché il respinto può confortarsi di questo: Io aspiravo alla cattedra di letteratura italiana rimasta vacante nella mia Facoltà; ma per le condizioni generali delle cose, si è creduto più opportuno dare il professore ordinario alla cattedra di letteratura latina. Cosicché il suo amor

proprio è salvato, perchè esso non disputa contro rivali ed emuli, ma sopra una certa alta graduazione, dove valgono due criteri, il valore individuale, e l'importanza della materia scientifica.

Finalmente, quanto alla competenza tecnica (e qui prego l'amico Majorana a ricordare l'obiezione che ho fatto all'art. 9), io non aveva nessuna ragione di respingere quell'emendamento, se non perchè (l'ho detto e lo posso ripetere) è troppo severo nella prima parte; e nella seconda parte involgeva il Consiglio superiore, e ne allargava le sue competenze. Mentre si è sempre voluto tenere il Consiglio superiore, in materia di concorsi, in una cerchia più serena. Ma l'art. 9 lo pone, come piacque al Senato, giudice del valore scientifico del professore straordinario aggiunto; ed io domando: nella forma che si è data all'art. 10 quale può essere più autorevole corpo per dire quale sia il migliore tra due uomini che due Commissioni hanno giudicato degno di essere eletto?

Evidentemente io non lo posso trovare; nessun'altra Commissione potrebbe rappresentare questo giudizio, perchè dovrei fare due Commissioni tecniche le quali difenderanno ciascuna la propria competenza ed il proprio giudizio. Ci vuole un corpo sulla di cui imparzialità e competenza si possa fare assegno certo. Quest'è il sistema, ed io lo accetto perchè non ne ho veduto nè nelle sedute precedenti, nè ora, accennare uno il quale, non creando difficoltà maggiori alla condizione attuale delle cose, apra una via anche più larga ad ottenere quegli scopi che noi vogliamo, atti a guarentire ugualmente e il professore straordinario ed il professore aggiunto, onde la scienza possa soddisfare convenientemente alle necessità del nostro insegnamento.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io faccio riflettere all'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica che, se è vero ciò che egli dice rispetto all'aggiunto il quale dalla Commissione, scelta secondo l'art. 9, ottenga un mero giudizio di idoneità, e la conseguente proposta formale di venir promosso ad ordinario; non è ugualmente esatto per l'altro professore desi-

gnato dall'altra Commissione che giudica fra tutti i concorrenti; egli non ha avuto la semplice eleggibilità, ma ha vinto decisamente un concorso.

E fermandomi a questa seconda ipotesi, io chiedo: se si è aperto un concorso, si è indubbiamente promesso a tutti gli aspiranti di premiare fra loro, chi riporterà la palma. Nè si potrà toglierla per effetto del giudizio di una estranea Commissione, composta di persone aventi tutt'altra competenza, e che nulla seppero dei casi del concorso ad una cattedra riferibile a disciplina diversa. Nè si può farne arbitro, con disdoro delle Commissioni d'esame e di concorso, il Consiglio superiore, che sa non aver confrontati i giudizi delle due Commissioni; mentre ciascuna di queste, con piena cognizione di causa, deve ritenere ottimo il proprio raccomandato.

Per altro è da fare l'ipotesi non rarissima a seguito del concorso, quella cioè che la Commissione abbia al suo raccomandato accordati i pieni voti assoluti. E può farsi l'altra ipotesi ancora, che anche, per l'importanza dei suoi titoli, questi stessi pieni voti assoluti abbia ottenuto dalla sua Commissione di esame, chi ha chiesto la promozione da aggiunto ad ordinario. Ora domando io, in ipotesi somigliante, come c'entra il novello giudizio di un corpo dalla legge non ritenuto finora tecnicamente competente, e che, con l'ultimo alinea dell'articolo, ora diverrebbe tale?

Io capirei il sistema proposto della scelta fra due rispettivamente proposti dalle due distinte Commissioni, quante volte al solo ministro si riservasse la potestà di provvedere immediatamente il posto che è vacante; ma non saprei ammettere ciò che ad un patto, cioè salvo il diritto che è vero diritto quesito, oltrechè di colui che riesce vittorioso dal concorso, ben pure di chi abbia il suffragio del giudizio della Commissione di esame. Il ritardo ad accordare a quest'ultimo il collocamento sarebbe poco danno, si perchè sarebbe breve, chè fra qualche anno segue sempre in tutte le Facoltà una qualche vacanza di titolare, si perchè non nuocerebbe alla dignità, chè al designato ordinario si dovrebbe intanto dare il titolo e le premienze, eccetto lo stipendio.

L'onorevole signor ministro riconosce che l'art. 10, come è formulato, non sarà scevro

d'inconvenienti nella pratica; però, soggiunge che, non essendosi finora proposto niente di meglio, lo deve accettare quale è.

Ma perchè accettarlo, dico io, quando dovrà necessariamente produrre dei mali, e, aggiungo, delle gravi ingiustizie e dei danni all'insegnamento superiore?

Io penso che, se non si rimanda tutto quanto il progetto per nuovi studi, si debba rimandare almeno alla Commissione questo articolo; giacchè il mese trascorso da quando fu sospesa la discussione della legge, non è stato per essa grandemente fruttuoso, a giudicare, se non altro, dalla redazione dell'articolo che ho avuto l'onore soltanto poco fa di leggere.

Ma, si dice, perchè non si è escogitato qualche altra cosa?

Io non azzardo di fare proposte; manifesto un pensiero solamente, il quale parmi risponda ai fini che hanno mostrato di aver di mira il signor ministro e la Commissione. Che male ci sarebbe invece di questa dispendiosa e complicata istituzione dei doppi concorsi nel fine di provvedere un posto solo, di farne un solo pur chiamandovi tutti coloro che hanno diritto ad aspirarvi?

Vaca, ad esempio, l'insegnamento di economia politica in una università. Ammettansi pure a concorrere tutti gli aggiunti ed ordinari dell'economia politica. Se colui fra gli aggiunti, che viene eletto, non vuole lasciare la propria residenza, appunto perchè inamovibile, ed un qualche valore deve avere l'inamovibilità che si sanziona con questa legge, gli si lasci il diritto di occupare il posto nella sua università appena vi sarà nella propria Facoltà la vacanza di un posto di ordinario. Intanto rimarrebbe al ministro la potestà di destinare all'ufficio per cui si è aperto il concorso, chi, essendo eleggibile, fosse stato ben giudicato. E se nessuno fosse degno di occuparlo, che si faccia un secondo concorso per quel dato posto.

Ma, prescindendo da questa seconda considerazione circa al provvedimento contemporaneo al posto vacante, e all'elevazione di grado del professore che vince nel concorso restando nella propria università, io mi accontenterei di una disposizione di legge che sanzionasse questo: « Facendosi la vacanza di un posto di ordinario in qualsiasi università, saranno ammessi a concorrervi tutti gli aggiunti delle altre

università che ne professino l'insegnamento: l'eletto opererà tra la nuova residenza e l'antica; se per questa, vi avrà stipendio d'ordinario, ove siavi il posto, o lo conseguirà alla prima vacanza ».

Così si torrebbe ogni complicazione, si aprirebbe la concorrenza e non resterebbe circoscritto ad alcuni insegnamenti il sistema degli ordinari; e ciò che è ancor più importante, si eviterebbero gravi ingiustizie. Io accenno a quel sistema, ma forse ce ne sarebbero ancora altri e migliori. Esso ad ogni modo vince sotto ogni aspetto quello dell'art. 10; ma non lo propongo.

Parmi impossibile peraltro che l'onor. ministro, nella pienezza della sua intelligenza e coltura, non possa trovare un mezzo per eliminare i gravissimi inconvenienti cui si va incontro votando qual'è proposto l'art. 10.

Io non oppugno la legge tutta quanta come sta; e se prendo qualche piccola parte alla discussione, egli è per concorrere ad eliminare in essa la parte che reputo più viziosa.

Ma se si lascia come sta quell'articolo, a parte che io non lo voterò, penso che esso solo basterebbe per minacciare la sorte di tutta quanta la legge.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola su questo art. 10 lo rileggerò per metterlo ai voti:

Art. 10.

« I professori ordinari sono nominati colla applicazione dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859 e, in difetto, colla promozione di un professore aggiunto. Per l'applicazione del detto art. 69 dovrà sempre essere sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione, e il decreto reale di nomina sarà preceduto da una relazione motivata.

« Al posto di ordinario rimasto vacante in una Facoltà possono aspirare: 1° i professori aggiunti della Facoltà stessa; 2° i professori ordinari e gli aggiunti della medesima o di altre università, che aspirano alla cattedra vacante.

« La Facoltà, in cui vaca il posto d'ordinario, propone, a due terzi almeno di voti favorevoli, quello de' suoi aggiunti che crede debba essere promosso; e questo sarà giudicato da una Commissione nominata secondo l'art. 8 della pre-

sente legge. Un'altra Commissione, nominata nello stesso modo, esaminerà i titoli dei concorrenti alla cattedra e indicherà quello che stima più degno della nomina.

« Tra i due candidati giudicati meritevoli sceglie il ministro, sentito il Consiglio superiore di pubblica istruzione ».

Pongo ai voti l'art. 10 testè letto.

Coloro che intendono approvarlo vogliono alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato).

PRESIDENTE. Ora leggerò l'art. 11 del progetto ministeriale accettato dall'Ufficio centrale.

Art. 11.

« Nelle università secondarie lo stipendio dei professori ordinari è di lire 3500 coll'aumento del decimo ad ogni quinquennio di servizio effettivo, sino a raggiungere lo stipendio minimo stabilito per le università primarie.

« Il maggior assegno di cui al 1° alinea dell'art. 73 della legge 13 novembre 1859, sarà concesso senza pregiudizio degli aumenti quinquennali sullo stipendio normale, e non potrà imputarsi nel detto stipendio agli effetti delle leggi 31 luglio 1862 e 12 maggio 1872.

« La disposizione del citato art. 73 si potrà applicare eziandio a coloro che, essendo da almeno dieci anni professori ordinari, siasi consacrati esclusivamente all'insegnamento ed abbiano con importanti pubblicazioni originali contribuito al progresso della scienza. Il relativo decreto dev'essere accompagnato da relazione motivata ».

(Approvato).

Art. 12.

« Lo stipendio dei professori aggiunti nelle università primarie è di lire 3500, e di lire 2200 nelle secondarie, coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio, sino a raggiungere il minimo del rispettivo stipendio dei professori ordinari.

« Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3000 nelle università primarie, e di lire 2000 nelle secondarie ».

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1887

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Moleschott propone la seguente aggiunta:

« Gli incaricati ricevono un'indennità che non potrà eccedere i due terzi dello stipendio dei professori straordinari ».

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Io domanderei che, se con questa legge il Parlamento non vuole sbilanciarsi con accrescere gli stipendi dei professori, almeno non levi nulla allo stipendio attuale.

I professori delle università secondarie hanno attualmente 2100 lire; mi pare che questa lesineria non abbia senso.

Prego quindi che queste 100 lire siano date ai professori straordinari.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Al desiderio dell'onor. Secondi potrà essere provveduto nelle disposizioni transitorie. Non mi pare il caso di tener qui conto delle condizioni presenti, quanto agli stipendi degli straordinari. Già all'art. 25 negli emendamenti stampati, sui quali ho già riferito in altra tornata al Senato, si dichiara che gli stipendi dei professori attuali non saranno modificati se non nel caso in cui la legge presente riesca loro favorevole; il che è quanto dire che gli stipendi attuali non sono suscettibili di diminuzione.

Mi pare dunque che il desiderio del senatore Secondi si trovi già esaudito; e non ci sia quindi ragione di ulteriore opposizione all'art. 12, come è stato letto.

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SECONDI. Io veramente ho parlato dei professori straordinari che si andranno a fare secondo il disegno di legge, non degli attuali. So bene che per gli attuali bisogna aspettare a parlarne all'art. 25.

Quindi mantengo il mio emendamento.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. La proposta dell'onor. Secondi non ha una vitale importanza; tuttavia io mi unisco all'ono-

revole relatore per pregare l'onor. Secondi ad abbandonarla, e l'assemblea a non accettarla.

L'onor. senatore Secondi dimentica in questo momento che tra il professore ordinario e lo straordinario abbiamo posto un altro grado, quello del professore aggiunto, che riceve lo stipendio dello straordinario attuale migliorato di 500 lire pei docenti nelle università primarie, e di 200 pei docenti nelle università secondarie.

Io credo quindi che ognuno potrà essere soddisfatto quando il Senato avrà rispettato quello che possiamo chiamare diritto acquisito degli attuali professori straordinari.

Io pregherei quindi il Senato, ed in particolare il senatore Secondi, a volersi accontentare delle cifre che sono qui stabilite, perchè il diritto di cui altri gode attualmente non è offeso, e facciamo una nuova condizione di cose, la quale porta appunto il miglioramento dei professori straordinari che continuano nella loro carriera.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Secondi.

Senatore SECONDI. Dopo le spiegazioni avute dal signor ministro ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ora leggo l'aggiunta del senatore Moleschott:

« Gli incaricati ricevono una indennità che non potrà accedere i due terzi dello stipendio dei professori straordinari ».

Domando se è appoggiata. Coloro che intendono appoggiarla sono pregati di alzarsi.

(Non è appoggiata).

Rileggesi ora l'art. 12 per metterlo ai voti.

Art. 12.

« Lo stipendio dei professori aggiunti nelle università primarie è di lire 3500, e di lire 2200 nelle secondarie, coll'aumento del decimo per ogni quinquennio di effettivo servizio, sino a raggiungere il minimo del rispettivo stipendio dei professori ordinari.

« Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3000 nelle università primarie, e di lire 2000 nelle secondarie ».

(Approvato).

Art. 13.

« Ciascun professore ha diritto di fare oltre il suo corso ufficiale uno o più corsi liberi, sulle scienze della sua Facoltà o sulle scienze affini in un'altra Facoltà. Facendo più corsi relativi alla cattedra di cui è titolare, deciderà la Facoltà quali di essi costituiscono il corso ufficiale.

« Il professore ha obbligo di fare non meno di cinque lezioni per settimana, computati gli esercizi pratici da lui personalmente diretti nei laboratori, ne' seminarî, o nelle scuole di magistero, nelle aule di disegno e nelle cliniche. Da cotesto obbligo è esente il rettore in officio ».

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Debbo sottoporre un'osservazione al signor ministro ed al Senato.

La seconda parte dell'articolo impone l'obbligo al professore di fare almeno cinque lezioni la settimana: è una prescrizione di puro carattere regolamentare, che appalesa il pensiero di volere un maggior lavoro dai professori.

Io domando all'onor. signor ministro, se crede possibile questa disposizione. Ricordai che egli aumentò gl'insegnamenti della Facoltà giuridica da quattordici sino a ventitre, e che rese quasi tutte queste materie obbligatorie; gli esami sono annuali e preceduti dall'obbligo dell'assistenza. Queste norme creano il difetto di tempo e la mancanza di spazio. L'università romana è aperta dalle 8 del mattino alle 4 od alle 5 di sera. Si hanno adunque nove ore di tempo. Quando pure lo studente fosse condannato ad essere tradotto da scuola a scuola senza tregua, senza riposo, non si avrebbe nè il numero sufficiente di aule, nè il numero sufficiente delle ore, perchè, fatto uno studio diligente, la Facoltà non può rigorosamente osservare il dovere di impedire che in una medesima ora si insegnino due materie del pari obbligatorie. Io non credo che il legislatore non voglia, novello Giosuè, *fermare il sole*.

Se i poteri dello Stato, e l'onor. ministro ed il paese, si occupassero un pochino di più del lavoro dei professori e specialmente di quelli che sono a Roma, saprebbero che nella *Sapienza* sono tanto molteplici i corsi speciali, o di perfezionamento, che lo studente si trova nella con-

dizione di chi dovendo prendere cibo, rimane in forse all'offerta di numerose vivande.

Questa sanzione dell'art. 13 corrisponde al proposito di accrescere di giorno in giorno le materie dell'insegnamento, considerandole tutte come obbligatorie e come necessarie ai primi studi universitari. Coloro che la proposero dimenticarono che i cervelli umani offrono un massimo, una media ed un minimo di capacità e che sopra pochi corsi obbligatori debbono sorgere a modo tedesco, quelli *particolari* ed i *particolarissimi*: gli ultimi due destinati agli studenti privilegiati da natura per gagliardia di mente e per robustezza di volontà.

Più io studio con amore i problemi della pedagogia e più sento il dovere di combattere questa legge, che nulla promette di buono, e che tutto abbandona al caso. Ho letto in questi giorni il bel libro del Berti, *Il conte di Cavour avanti il 1848*, e vi ho letto in una lettera del conte allo zio De Sellon, dell'anno 1828, questa massima: « Chi voglia acquistarsi un nome e levarsi al disopra dei mediocri, non debbe attendere a molte cose ed applicare le sue facoltà a troppi soggetti. I raggi del sole riuniti ad una lente abbruciano anche il legno, mentre se si sparpagliano qua e là non producono effetto ».

Chi scrisse l'obbligo di cinque lezioni settimanali per i professori, il ministro che lo vuole, dovevano studiare se davvero le ore d'insegnamento siano poche o se davvero non manchi il tempo alla possibilità di nuovi insegnamenti.

Il calendario della università dimostra che parecchi professori non trovano tempo disponibile per dare corsi speciali. Del rimanente, io non ripeto quel che già dissi: bisogna dare il necessario riposo alla gioventù; desiderare che i giovani possano frequentare la biblioteca, che si possano raccogliere nella meditazione e sorreggere l'insegnamento orale con quello della lettura.

Il difetto delle aule è cosa certissima. Quando un professore è stato fortunato di trovare un'ora libera e il suo uditorio, spesso sorge la domanda: quale è l'aula disponibile? Dove cercare un asilo alla libera parola?

Se non credessi cattiva la legge, la voterei per questo solo articolo, che presto farebbe dire ai professori: Ci avete imposto un obbligo,

dateci il modo di adempierlo. Non c'è spazio per il vostro comando. Legislatori, ministri, provvedete!

E qui non vo' tacere un doloroso ricordo circa il modo, onde sono eseguite le leggi. Ricorda il Senato la legge per la spesa di due milioni, destinati a far sorgere il Palazzo delle Scienze. Il legislatore volle un palazzo che doveva servire all'Accademia dei Lincei ed al trasferimento dei due Musei che sono tuttora nella Sapienza. Il trasferimento de' Musei avrebbe fatto posto maggiore all'insegnamento. Contro la volontà della legge, il palazzo Corsini, acquistato dal principe, fu destinato alla sola Accademia.

L'illustre senatore Cannizzaro mosse un giorno lamento in quest'aula della tradita ragione della legge; ma i Musei sono ancora nell'antico loco. E che fece il ministro a restituirla al suo fine?

Onorevoli colleghi, ho dimostrato la impossibilità dell'onere delle cinque ore settimanali; ora discuta il Senato, io non dirò più oltre, perchè mi conforta il pensare che alle cose impossibili nessuno è tenuto.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta al senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. A proposito di quest'articolo e segnatamente del secondo alinea, debbo aggiungere alcune parole dopo quelle dette dall'onor. preopinante. Ed io mi preoccuperò piuttosto di alcune materie le quali per la loro indole stessa non comporterebbero un aumento di orario, cioè di essere portate da 3 a 5 ore la settimana. Per le materie d'indole puramente dottrinale, ad esempio per i corsi di matematica pura, tre lezioni la settimana possono essere già un gran compito per gli allievi che vogliono seguire con profitto le lezioni di meccanica superiore, di geometria superiore, di analisi superiore. E quindi costoro non potendo fare altro, perchè appunto i professori che amano ed apprezzano la loro scienza, vogliono occuparsi anzitutto di questa, non vorranno certo assumere altri minori insegnamenti per aumentare il loro orario.

D'altra parte poi la stessa osservazione vale per alcuni insegnamenti dottrinali di filosofia e di letteratura, dove le tre lezioni settimanali danno già agli allievi un grande compito. Segnatamente nella Facoltà di filosofia e lettere ed in quella di matematiche e scienze naturali, dirò, come già notava qui il senatore Pie-

rantoni per la Facoltà di giurisprudenza, che gli orari oggidì si fanno a grande stento, risultando già difficile poter far luogo a tutti gli insegnamenti obbligatori colle sole tre ore; talchè si rendono incompatibili, per quanto agli orari, gli altri insegnamenti che volessero darsi o da liberi docenti o dagli stessi insegnanti ufficiali come corso libero.

Cosicchè io vorrei pregare l'Ufficio centrale e anche l'onor. signor ministro di vedere se non vi fosse qualche temperamento da introdurre, almeno per coloro che insegnano materie dottrinali. Imperocchè per gl'insegnanti che hanno delle cliniche, dei musei, dei laboratori, riesce invece facile il dare anche più delle tre lezioni settimanali. Per costoro cioè l'aggiungere alle tre ore di materie dottrinali alcune ore per le materie applicative non incontrerebbe difficoltà: laddove per le altre materie accennate prima, la difficoltà vi è.

Ora una legge così generale non deve fare distinzione tra materia e materia; e quindi pregherei tanto l'Ufficio centrale quanto il signor ministro a voler ridurre al *minimum*, questo limite di ore obbligatorie per i professori.

Senatore VILLARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VILLARI. Io vorrei fare una semplicissima osservazione su questo articolo.

Nella Facoltà a cui io appartengo credo possibilissimo che, per ciascuna materia, si possano fare cinque lezioni, e credo anche che gli insegnanti non si ricuserebbero a farle, tanto più che l'articolo dice che si possono fare delle conferenze le quali vanno comprese in queste cinque ore.

Ma a me pare, e qui pregherei l'Ufficio centrale di rispondere a questa mia domanda, a me pare che ci sia una difficoltà pratica insormontabile.

Se si prende il numero delle materie obbligatorie, e si moltiplica per le cinque ore, non c'è il tempo materiale.

La Facoltà di lettere è talmente piena di materie nei quattro anni, che se un professore, e mi sono trovato anch'io in questo caso, vuole cambiare la sua ora di lezione, non può perchè tutte le altre sono prese, una volta che è fatto l'orario.

Ora, se, come io credo, è vero che le materie obbligatorie sono tali e tante, che le cinque ore

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1887

non c'entrano, mi pare che l'articolo dovrebbe essere modificato.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Come relatore dell'Ufficio centrale, mi corre l'obbligo di spiegare la genesi di questo secondo comma dell'art. 13.

Bisogna che richiami i termini nei quali esso comma era stato proposto nel primitivo progetto della Commissione senatoria. Noi dicevamo: « Il professore ha obbligo di fare non meno di cinque lezioni per settimana, computati i corsi ufficiali e i corsi liberi, nonchè gli esercizi pratici da lui personalmente diretti nei laboratori, ecc. ». Cosicchè il nostro concetto era questo, non già che il professore dovesse fare cinque ore di lezioni nell'insegnamento che gl' incombe, come obbligo inerente alla sua condizione d'insegnante ufficiale; ma che dovesse dare almeno cinque ore del suo tempo all'università, in un modo qualunque, computando e il corso che dà come professore ufficiale, e i corsi liberi, e le esercitazioni di laboratorio. Ridotto l'obbligo a questa proporzione, credo che a nessuno quelle cinque lezioni sembreranno eccessive.

Si potrà dire che tale prescrizione sia superflua o inopportuna, non già che sia eccessiva o inattuabile.

Sotto questo aspetto adunque, le obiezioni che sono state fatte, calcolando le materie obbligatorie, il numero delle ore, i locali disponibili, e così via, non hanno fondamento, cadono di per sè.

L'Ufficio centrale allora aveva volto lo sguardo allo spettacolo di feconda operosità didattica, offerto dalle università della Germania, dove il numero dei corsi è enormemente maggiore di quello dei professori: ciascuno de' quali fa in media tre o quattro corsi, dedicando a ciascuno di questi più lezioni per settimana. Ci sono corsi con cinque o sei lezioni; ci sono professori che fanno dieci o dodici ore settimanali. S'intende che non sono lezioni obbligatorie, nè per chi le fa, nè per chi le ascolta. Le ore obbligatorie si riducono a pochissima cosa.

È un lavoro libero, spontaneo, che al professore è retribuito per mezzo degli onorari. Il professore ci ha il suo tornaconto, come d'altra

parte ci ha il suo tornaconto la gioventù, la quale trova nell'università una istruzione riccamente sviluppata in corsi svariati, tra i quali può largamente scegliere. Colà dunque esiste cotesto gran numero di corsi; e se esiste colà, perchè non sarà possibile anche da noi?...

Senatore VILLARI. Domando la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*.... La sola obiezione seria che si possa fare contro la proposta prescrizione, è che, come in Germania non vi è legge che obblighi il professore a fare un determinato numero di ore per settimana, così non è dimostrato che, per raggiungere quell'effetto presso di noi, sia necessaria una coartazione. Istituito con questa riforma i diritti d'iscrizione ai corsi, e quindi offrendo al professore nel compenso degli onorari uno stimolo a consacrare all'insegnamento una maggior parte del suo tempo, si può presumere che lo stimolo basterà a raggiungere spontaneamente il fine, senza una prescrizione che può riuscire uggiosa. Sotto quest'aspetto è certo che il secondo comma dell'art. 13 perde della sua importanza; ma ho creduto di dover dimostrare che le obiezioni presentate dagli oppositori non sono quelle in virtù delle quali la disposizione dovrebbe essere abbandonata.

Nel progetto ministeriale il detto secondo comma è stato modificato; e s'intende che i signori senatori i quali hanno mosso obiezioni prendendo in considerazione la forma dell'attuale redazione, l'abbiano interpretato in senso diverso da quello che era effettivamente nella mente nostra.

L'onorevole signor ministro a sua volta dirà poi quello che pensi della proposta soppressione.

Concludendo dirò che, non già per le obiezioni che sono state fatte, ma bensì per la intrinseca non grande importanza della disposizione, e soprattutto per la speranza che basti lo stimolo del sistema degli onorari ad eccitare l'operosità dei professori, l'Ufficio centrale non insiste per mantenere questo secondo comma, salvo quello che crederà di dire in proposito l'onorevole signor ministro.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*.

L'onorevole relatore ha spiegato la redazione primitiva dell'Ufficio centrale.

Io debbo dire la ragione per cui ho domandato una correzione che era lieto che l'Ufficio centrale avesse accettato. E prima, mi spiace il dirlo, ma bisogna pur dirlo, è frequente la lagnanza dei corsi brevi; e questa che è una forma sì semplice ma molto comune di lagnanza, ne produce un'altra che veggo avere effetto qui ed anche fuori. Allorquando il corso è breve nasce la necessità di cercare delle estensioni, e nel Ministero non è raro il caso di trovare utile dare un incarico ad un professore perchè svolga più particolarmente qualche cosa che ha soltanto accennato nel suo programma; necessità o convenienza che ove il professore invece di tre ore di tempo ne avesse cinque, cesserebbe affatto di essere.

Allorquando un professore ha breve tempo, svolge le sue materie molto sinteticamente, quando non ne tralascia una parte; quindi la necessità di corsi speciali.

La prima redazione dell'Ufficio centrale faceva sorgere in me una difficoltà; perchè, dicendo al professore: voi insegnate cinque ore, ma non determinando le materie dei corsi poteva avvenirne che la materia ufficiale, per la quale era stato chiamato, rimanesse trascurata.

Senatore CREMONA, *relatore*. A questo provvede il primo comma.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo diceva, che la Facoltà decide quale sarà il corso ufficiale, ed è la sola guarentigia; perciò le lezioni su quella tale materia costituiscono il corso ufficiale, le altre sono complementari.

Io non voglio dire se il pericolo paventato da me possa esistere, ma mi si conceda che non è irragionevole il timore di ciò che si poteva avverare: ecco perchè ho desiderato che si cancellasse la parte seconda.

Nella prima è aperto liberissimo il campo all'attività del professore.

Ho desiderato un'ora o una lezione di più, e l'ho desiderata per ragioni che forse qualcuno qui dell'assemblea conosce e che non mi piace di ripetere; ormai essendo invalsa l'abitudine delle tre ore, quando la legge ponesse l'obbligo, mettiamo, di un'ora di più, sarebbe avvenuto che tanti insegnamenti, dirò così, dall'aspetto accademico passassero ad assumere un aspetto

pratico, e si introducessero esercizi più frequenti o conferenze vantaggiando e i seminari e le scuole di magistero.

I professori avrebbero accettato questo sistema e sarebbero sorte queste esercitazioni che facilitano la convivenza tra il professore e lo scolaro, e traducono poi sicuramente la conoscenza del vero nella mente dei giovani famigliarmente viventi coi professori.

Ecco la ragione per cui ho desiderato si accrescessero le ore. Io non mi aspettavo l'osservazione che mi venne fatta, del troppo fitto orario, e dirò quello che ho dovuto rilevare in questi giorni.

Ho chiesto le tabelle dell'orario della Facoltà di lettere e filosofia nella università di Roma, e ho veduto che esso lascia molte ore disponibili in modo da potervi introdurre altri insegnamenti. È stato detto che le Facoltà legali hanno 23 materie. Io ho verificato la tabella, ed ho trovato che sono 18.

Ora col nostro sistema presente delle 3 ore, moltiplichisi pure 18 per 3 e si divida per 4, e si vedrà quante ore restano.

Del resto se nelle Facoltà di lettere e filosofia vi sono molti insegnamenti, non tutti sono obbligatori; molti sono completamente liberi; imperocchè se vi è Facoltà in cui si possa essere certi che una coltura enciclopedica non ottiene buon risultato, io credo che sia specialmente quella di lettere e filosofia.

Non posso dire della Facoltà matematica; ma nella Facoltà matematica si preparano per una parte gli alunni alla scuola di applicazione, e per un'altra parte si preparano allo insegnamento; e per questa preparazione tornerebbe più utile assai, che quei professori che fanno tre ore alla settimana ne dessero una o due alle conferenze particolari, nelle quali spiegassero il metodo e le modificazioni che si possono introdurre nello insegnamento secondario che singolarmente abbisogna di buoni e bene preparati maestri.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. A me quindi pare che la prescrizione sia buona e possa produrre una più seria cultura del giovane; sia per un più efficace contatto coll'insegnante, sia evitando una troppo facile moltiplicazione negli insegnamenti.

Concludendo, io resto nella prima opinione,

e credo utile l'aumento delle ore di lezione (ma è naturale ch'io non precisi ora una cifra), perchè si seguiti a produrre e si allarghi quello che già esiste in molti luoghi. Noi già abbiamo qualche seminario o qualcosa di vicino alle Facoltà legali. Il Ministero avrebbe bisogno che anche scuole di magistero sorgessero in questa Facoltà, essendo la medesima destinata a produrre gl'insegnanti dei nostri istituti tecnici.

Abbiamo la scuola di magistero nella Facoltà di lettere e filosofia (è la constatazione di un fatto), cui i professori certamente consacrano una o due ore più di lezione alla settimana. Mi ricordo anzi che il Consiglio superiore ha creduto di dover limitare il numero delle conferenze che potevano darsi nella Facoltà di filosofia e lettere per evitare serie difficoltà nello ordinamento degli orari.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Villari.

Senatore VILLARI. Io voglio rispondere alla osservazione che ha fatto il relatore, dicendo che le ore di lezione non avevano molta importanza, perchè quelle due ore aggiunte erano libere.

Ma, se è vero quello che io osservavo, cioè che le ore obbligatorie occupano tutta la giornata degli studenti, lo scolaro non avrà modo di frequentare questi corsi, siano obbligatori o liberi.

Del resto l'onorevole relatore mi pare non tenga molto conto della questione delle ore, e sarebbe disposto a cedere, quindi per me tutto sarebbe finito.

L'onorevole signor ministro, invece, ha detto che facendo un attento esame si scorge che rimangono molte ore libere anche nella Facoltà di lettere.

Se questo è vero, io non ho più nessuna ragione d'insistere, perchè ho dichiarato e dichiaro che, quanto alle cinque ore, per parte mia credo che tutti gli insegnanti siano disposti ad accettarle. Posso per altro osservare che nella Facoltà dove io insegno queste ore libere non ci sono; che gli scolari sono occupati dalle nove fino alle cinque, e bisogna tener conto che ci sono degli insegnamenti i quali, quantunque non si possano chiamare assolutamente obbligatori per legge, pure, siccome c'è la scuola normale nelle nostre Facoltà, questi insegnamenti sono indispensabili.

Se il signor ministro adunque crede che il

tempo materiale ci sia, io accetto le cinque ed anche le sei ore, e non faccio discussione sul più o sul meno. La mia obbiezione si riduce a questo: di tener conto nel fissare il numero delle ore, che ci sia il tempo materiale di fare le lezioni volute, tenendo conto di tutte le materie obbligatorie.

Nè vale l'obbiezione dell'onorevole relatore che in Germania i professori fanno questo ed altro, perchè in Germania lo scolaro è obbligato ad un minimo numero di materie, e ognuno può scegliere quella materia e quel professore che vuole.

In Italia invece abbiamo un così detto organico determinato con le materie alle quali gli scolari debbono in tutti i modi assistere: la condizione è molto diversa. Ma se il signor ministro è persuaso che il tempo ci sia, io accetto le cinque ore.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, ministro della pubblica istruzione. Desidero soltanto fare una dichiarazione.

Io aveva citato la Facoltà di filosofia e lettere. Questa che, come tutte le altre Facoltà di qualsiasi natura, ha il potere di determinare il *maximum* ed il *minimum* delle ore, ha determinato 18 ore per settimana, sei corsi obbligatori per l'anno.

PRESIDENTE. Vi è una proposta di soppressione del secondo alinea dell'art. 13 firmata dai senatori Moleschott, Sormani, Tittoni, Secondi, Ricasoli, Semmola, Pacchiotti, Pissavini, ecc.

La parola spetta al senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. Io ho chiesta la parola soltanto per chiamare l'attenzione del signor ministro su d'un fatto recente. Egli poc'anzi citava, in suo favore, un caso d'una Facoltà di matematica. Orbene quest'anno volendo io, che appunto insegno in una di queste Facoltà, aggiungere due ore d'insegnamento per la fisica pel primo e secondo anno di matematiche, non mi è stato possibile di trovare disponibile un'ora; imperocchè attesi gli insegnamenti obbligatori, molto numerosi sia per gli studenti di medicina che per quelli di matematica e di scienze naturali, i cui orari si intralciano fra di loro, non si è potuto trovar modo di ordinarli così da far luogo all'insegnamento sperimentale di fisica che si voleva aggiungere.

Immaginisi ora che cosa sarebbe per succedere se gli insegnanti, invece di tre ore alla settimana, fossero obbligati per legge ad insegnare non dirò cinque, ma sole quattro ore!

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Credo dover mio e dovere verso gli onorevoli colleghi che hanno meco firmata la proposta di soppressione dell'alinea secondo di quest'art. 13, il dire poche parole per spiegare cotesta proposta.

Io ebbi l'onore di affermare nella discussione generale che non tutto quello che si fa in Germania è ben fatto, e che non tutto quello che si fa in Italia deve considerarsi come male. E dissi allora che avrei trovata nella discussione degli articoli un'occasione calzante per ritornare su questo argomento; ed è precisamente a questo punto che l'occasione mi si presenta.

Quando io ebbi l'onore di essere chiamato all'università di Torino, uno dei primi doveri mi sembrava quello di orientarmi anzitutto sul modo in cui si facevano le lezioni in Italia; ed ebbi la buona fortuna di sentire allora delle lezioni di uomini sommi. Non voglio parlare dei viventi: dirò soltanto, ad onore della loro memoria, i nomi di Raffaele Piria e di Filippo De Filippi.

Io ebbi occasione allora di vedere che quegli uomini sommi facevano le loro lezioni molto meglio e più seriamente, con maggiore sintesi e penetrando più profondamente nell'argomento che non si faccia in generale in Germania, dove precisamente l'orario è sopraccarico di lezioni.

Io non ho l'intenzione - e perciò non mi perito a dirlo per quanto sia professore io stesso - non ho per nulla, ripeto, l'intenzione di diminuire l'operosità dei nostri professori; ma non credo che questa la si ottenga coll'obbligarli alla stregua di un dato numero di lezioni.

Comprendo che ci saranno dei corsi in cui, invece di tre o quattro lezioni, se ne potranno fare cinque ed anche dieci. Questo dipende dall'argomento che trattano, dall'indole del professore. Ma ci sono all'incontro delle materie nelle quali, con un'alta sintesi, cogliendo l'occasione, che ci danno i nostri orari come ora stanno, di svolgere un argomento completamente, si rende maggior servizio alla gioventù e si guadagna più tempo che obbligando i professori a fare un numero maggiore di lezioni.

Mi spiegherò più chiaramente.

Se un uomo si obbliga ad esporre in tre lezioni settimanali sviscerando l'argomento, dando tre lezioni complete in cui questo argomento viene interamente svolto, io credo che possa far molte volte assai più lavoro che non faccia colui il quale, in cinque lezioni, non fa altro che sminuzzare il pane della scienza e non affacci in alcun modo l'obbligo di penetrare propriamente nelle viscere del suo argomento svolgendolo per intiero.

Ma io credo che noi facciamo qui falsa strada proprio, perchè abbiamo cercato il paragone dove non è da cercarsi.

In questa occasione non si doveva paragonare colla Germania dove i corsi sono semestrali, dove il semestre d'estate dura da tre a quattro mesi, quello d'inverno, da quattro a quattro e mezzo, e dove in un semestre una disciplina fondamentale viene esposta per intiero. Noi dobbiamo paragonare con quei paesi in cui i corsi sono annui, come presso di noi, l'Olanda per esempio, ed in quei paesi si trova per l'appunto che tutti i corsi fondamentali vengono svolti in tre ore settimanali. E notino bene che là non si fa quello che si fa presso di noi, dove le tante volte una lezione dura 5 quarti d'ora ed anche un'ora e mezzo, ma vi sono delle lezioni che in regola non durano più di tre quarti d'ora. Il paragone dunque realmente starebbe lì.

Io credo che in quest'argomento noi introduremmo una stonatura nel progetto di legge, che s'impronta a concetti liberali, se volessimo obbligare ad un dato numero di lezioni i singoli professori e se volessimo valutare la loro operosità scientifica contando il numero di ore in cui professano. Se poi vogliamo trovare esempi in Germania, si può verificare che colà uomini celebri in luogo di tre lezioni ne fanno due e taluni una sola, e con quella lezione settimanale contribuiscono tanto alla rispettiva gloria dei loro atenei che a nessuno è mai venuto in mente di voler prescrivere alcun regolamento, ed infatti questi regolamenti in Germania non ci sono.

Chi vuol fare un corso di diritto romano di 15 ore settimanali è padrone di farlo, e chi vuol farlo in due o tre ore è pure padrone. Gli studenti sono giudici, e non si calcola il valore dell'insegnamento alla stregua del numero delle lezioni. Ecco perchè, appoggiata (come il no-

stro illustre Presidente ne ha dato lettura) da 13 colleghi che hanno firmato con me la proposta, io insisto nella medesima, che venga cioè soppresso questo secondo alinea dell'art. 13 che secondo me non ha nessuna ragione di essere.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Noi rinunciamo alla seconda parte dell'art. 13, come già ho lasciato intendere la prima volta che ho preso la parola in proposito, e preghiamo l'onorevole signor ministro di volere del pari unirsi a noi nell'abbandonare questa parte dell'articolo, confidando che gli stimoli che vengono dagli altri provvedimenti contenuti in questa riforma, saranno sufficienti ad ottenere quella maggiore operosità negl'insegnanti universitari, che è nel desiderio di tutti.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ritiro la seconda parte dell'art. 13 e confido anch'io che si effettuerà fra gl'insegnanti quella operosità che è nel desiderio di tutti.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato il secondo comma dell'art. 13, rileggo il primo comma che forma ora l'intero articolo, onde porlo ai voti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Ho domandato la parola solo per ringraziare tanto il signor ministro quanto l'onor. relatore dell'Ufficio centrale, per l'accoglienza che hanno fatto alla nostra proposta.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 13 per porlo ai voti.

Art. 13.

« Ciascun professore ha diritto di fare oltre il suo corso ufficiale uno o più corsi liberi, sulle scienze della sua Facoltà o sulle scienze affini in un'altra Facoltà. Facendo più corsi relativi alla cattedra di cui è titolare, deciderà la Facoltà quali di essi costituiscono il corso ufficiale ».

(Approvato).

Il senatore VERGA, *segretario*, legge:

Art. 14.

« Possono dare corsi pareggiati agli insegnamenti ufficiali o altri corsi liberi, intorno ad una data disciplina, coloro i quali vi siano stati abilitati in conformità degli articoli 96, 97, 98 della legge 13 novembre 1859. La domanda per l'abilitazione non può essere fatta avanti un biennio dal conseguimento della laurea dottorale.

« L'attitudine scientifica e didattica del candidato è giudicata, secondo l'art. 98 della citata legge, da una Commissione composta e nominata come all'art. 8 della legge presente.

« La tassa per questi esami sarà stabilita con decreto reale.

« Dove all'insegnamento debbano associarsi esperimenti e pratiche dimostrazioni, il candidato non potrà essere abilitato se prima non provi di essere provveduto della suppellettile scientifica e dei mezzi sperimentali necessari ».

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALLAURI. La legge, di cui oggi si è ripigliata la discussione, mira principalmente a restituire alle università degli studi l'antica libertà ed autonomia. E sta bene, perchè le università degli studi debbono essere come un tranquillo porto, in cui possano riparare i fautori del progresso e della civiltà, e possano operare liberamente, sicuri dalle tempeste delle fazioni politiche e religiose.

Alle parti di questa legge, favorevoli alla libertà, appartiene appunto l'art. 14 che riguarda i liberi docenti.

Ma la libertà che si vuole concedere a questi insegnanti, debbe, a mio parere, essere fiancheggiata da alcune cautele, affinchè non tramodi a danno degli studi e non offenda il decoro delle università.

E qui, o signori, viene a proposito il notare che nella Germania, donde è venuta a noi l'istituzione dei liberi docenti, le cose camminano ben diversamente che in Italia. Nelle università germaniche i liberi docenti sono, per lo più, uomini insigni per la loro dottrina e per opere importanti pubblicate per le stampe; sono bene spesso professori provetti, i quali acquistarono già una celebrità incontestabile per la utilità del loro insegnamento.

Questi dotti uomini della Germania si mettono d'accordo col professore ufficiale; si dividono con lui le materie da insegnarsi in ciascun anno, e riescono perciò di aiuto al professore e di vantaggio agli studenti.

Al contrario, nelle università italiane, i liberi docenti sono generalmente uomini nuovi, sono quasi sempre giovani laureati da pochi anni, i quali ordinano i programmi del loro insegnamento senza darne un cenno al professore ufficiale, di cui spesso si dichiarano apertamente avversari. Oltre a ciò l'esperienza di alcuni anni ha dimostrato che pur troppo nelle università italiane il decoro non è sempre compagno della libera docenza.

Ecco, onorevoli colleghi, la differenza notevole che passa tra i liberi docenti delle università germaniche e quelli delle università italiane. I primi rinvigoriscono e completano l'insegnamento ufficiale; i secondi non lo favoriscono e sovente lo avversano.

Tuttavia, siccome la libera docenza può riuscire per giovani ingegnosi e faticanti un'utile palestra per addestrarsi alla carriera universitaria, e diventare un dì abili professori, io che nella lunga mia carriera mi studiai sempre di appianare ai giovani la via dell'onore e della gloria, voterò a favore della libera docenza, purchè non rechi danno agli studi e non diminuisca il decoro delle università. Ma per ottenere questo risultato, io credo che non si debbano concedere ai liberi docenti gli effetti legali, e perciò propongo un emendamento a questo articolo quattordicesimo.

Propongo che sia vietato ai liberi docenti il ricevere qualunque retribuzione per il loro insegnamento, e sia loro vietato anche l'intervenire agli esami degli studenti, che frequentano i corsi ufficiali.

Queste due condizioni, che io sottopongo al savio vostro giudizio, onorevoli colleghi, allontaneranno dalla libera docenza coloro che vorrebbero cambiarla in uno sconveniente mercimonio; queste condizioni saranno volentieri accettate da quei giovani laureati, i quali colla libera docenza non si propongono altro fine, che quello di dare un saggio del loro valore scientifico e didattico; e finalmente queste condizioni gioveranno a conservare nelle scuole universitarie il decoro, la libertà e la moralità,

che non si dovrebbero mai scompagnare dall'insegnamento della scienza.

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi il suo emendamento.

Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Vallauri, da introdursi nell'art. 14.

« È vietato ai liberi docenti il ricevere qualunque retribuzione per il loro insegnamento, e intervenire agli esami degli studenti che frequentano i corsi ufficiali ».

Domando prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

Coloro che intendono di appoggiarlo sono pregati di sorgere.

(È appoggiato).

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CREMONA, *relatore*. Io debbo cominciare dal ringraziare l'onorevole senatore Vallauri, il quale ha fatto voti per la vittoria di questo progetto di legge, in quanto esso tende a dare la libertà degli studi e l'autonomia scientifica alle nostre università.

Egli ha particolarmente applaudito a questo art. 14 che restituisce il diritto alla libera docenza a tutti coloro i quali facciano prova di idoneità, diritto che già era stato affermato nella legge Casati.

Ma il collega Vallauri ha poi subordinato il suo voto di approvazione alla legge in generale ed a questo articolo in particolare, ad alcune condizioni che porterebbero inevitabilmente alla distruzione della libertà di insegnamento.

Egli è partito da qualche richiamo storico. Secondo le sue parole, noi abbiamo preso l'istituto del libero insegnamento dalla Germania. A dir vero, il libero insegnamento esisteva anche nelle nostre antiche università; ma se riguardiamo soltanto ai tempi moderni, è vero che in questa parte la Germania ci serve di modello. Egli però ha detto che in Germania la libera docenza è riserbata ad uomini provetti, già divenuti celebri, che hanno già molto pubblicato, che insomma non sono uomini nuovi.

Io credo che su questo punto il nostro collega Vallauri sia male informato; in generale, anzi i docenti privati nelle università germaniche sono giovani; solitamente, dopo aver ottenuto la promozione al grado di dottore, si

preparano mediante una pubblicazione apposita (*Habilitationschrift*) al cimento che dee provare la loro idoneità, e far loro ottenere l'*abilitazione*, ossia il diritto alla docenza privata. Sono dei giovani i quali entrano così nell'arango del pubblico insegnamento e vi fanno i primi passi, per meritarsi poi la nomina a professore straordinario, e in seguito quella ben più importante di professore ordinario.

Certamente l'ufficio di privato docente può essere anche esercitato da uomini provetti, giacchè qualunque professore, a qualsiasi età, ha il diritto di fare il privato docente; ma coloro che sono soltanto privati docenti sono generalmente giovani, ed accade di rado che uno invecchi in questa condizione, che è un vero e proprio tirocinio.

Dunque l'esempio della Germania non calza alla tesi dell'onor. Vallauri.

Egli, oltre all'aver deplorato che presso di noi i privati docenti siano degli uomini nuovi, a differenza da quello che, a suo avviso, accade in Germania, ha soggiunto che i programmi de' loro corsi non vengono comunicati ai professori ufficiali, ai quali essi fanno concorrenza.

Se non vengono comunicati, vuol dire che non sono eseguite le prescrizioni di legge. I programmi dei liberi docenti devono essere comunicati alla Facoltà ed anche al Consiglio superiore.

Se questo non si fa in qualche università, vuol dire, ripeto, che ivi non si osservano la legge e il regolamento.

Lasciando da parte queste premesse, veniamo ora alla sostanza della proposta del nostro collega il senatore Vallauri.

Egli vorrebbe vietato ai liberi docenti di ricevere qualunque retribuzione per il loro insegnamento; e negato loro l'intervento agli esami degli studenti che hanno seguito i corsi ufficiali.

Vietare di ricevere qualunque retribuzione per il loro insegnamento?!

Ma come si può immaginare che un privato docente, una persona qualunque spenda il suo tempo ed il suo ingegno nell'insegnamento senza poter aspirare ad alcun compenso? Ci potrà esser qualcuno, ma in via affatto eccezionale. Il compenso, il guadagno, frutto di oneste fatiche, è anzi uno dei più efficaci stimoli all'operosità, uno dei più sani e rispettabili. Io non so perchè si debba onorare soltanto

il lavoro gratuito, e invece si screditi, quasi fosse meno nobile, il lavoro retribuito. È giusto adunque che il libero docente incominci la sua carriera ricevendo una retribuzione, che a lui non viene data dallo Stato, finchè non sia nominato insegnante ufficiale, ma dagli studenti stessi che si iscrivono alle sue lezioni.

Ed è appunto perchè lo studente non sia sviato dal seguire un corso privato piuttosto che un corso ufficiale, che dovunque si vuole attuare sinceramente la libera docenza si stabiliscono gli onorari per le iscrizioni, e lo studente deve pagare una stessa somma, sia dato il corso da un professore ufficiale, o sia dato da un docente privato.

Il sistema delle iscrizioni retribuite è la condizione *sine qua non* perchè sia messa in atto la privata docenza, fondamento della libertà d'insegnamento e di studio.

Se il privato docente cessasse d'essere retribuito, non lo trovereste più in alcuna università; sarà l'araba fenice.

Forse il collega Vallauri col negare ai liberi docenti di ricevere qualunque retribuzione per il loro insegnamento, ha voluto manifestare la sua preferenza per l'attuale sistema, secondo il quale il privato docente non riceve direttamente la retribuzione dallo studente, ma gli vien data invece dallo Stato, il quale a tal uopo si serve delle tasse d'iscrizione, versate dagli studenti nelle casse del demanio. Ma non è qui il caso di ricordare a quanti inconvenienti questo sistema ha dato luogo.

L'università di Napoli ci può informare in proposito; e il mio amico, il senatore Villari, ha bene dipinti gli effetti della legge del 1875 in quel grande ateneo.

Tutti sanno che il privato docente può raccogliere un gran numero di iscrizioni da giovani di qualsiasi Facoltà, i quali gli danno il loro nome senza il proposito di seguire il corso; mentre il docente da parte sua non assume l'obbligo nemmeno di fare le lezioni, ma non tralascia poi alla fine dell'anno di riscuotere dalla cassa dello Stato 4 lire per ciascun iscritto. La retribuzione rimane la stessa, sia stato fatto il corso, o non fatto, con più o meno di efficacia, e soprattutto sia che gli studenti iscritti frequentino o non frequentino le lezioni.

La retribuzione adunque, nel senso proposto nel disegno di legge che stiamo discutendo, è

una condizione essenziale per la libera docenza. Senza di essa non c'è libera docenza.

Dovrebbe poi, secondo l'onor. Vallauri, essere vietato ai docenti privati di prendere parte agli esami degli studenti che frequentano i corsi ufficiali. Ma anche qui si risponde che, se negli esami si fa una condizione diversa al professore ufficiale e al docente privato, lo studente non sarà più libero di seguire questo piuttosto che quello.

La essenza della istituzione sta in ciò che lo studente non abbia motivi, all'infuori di quelli puramente scientifici o uscenti dall'animo suo, per preferire l'uno all'altro insegnante. Quando ci siano più insegnanti che facciano corsi sulla stessa scienza, perchè lo studente sia perfettamente libero nella sua scelta, bisogna non solo che debba pagare nella stessa misura l'uno e l'altro, ma di più bisogna che all'esame si senta nella identica condizione di fronte all'uno e all'altro. La quale condizione non può essere soddisfatta se non quando o tutti e due gli insegnanti siano esclusi dall'esame, cioè non entrino nella Commissione esaminatrice, ovvero ne facciano parte entrambi. La legge attuale prescrive che nella Commissione ci siano tutti e due: ed è questa una prescrizione che non vorremmo modificata.

Dunque, così l'una condizione come l'altra delle due proposte dell'onorevole Vallauri, condurrebbero a spegnere, anzi ad impedire addirittura il sorgere di questa istituzione, che si vuole creare o estendere.

Voi non potete dar vita alle università se non accendete una gara di operosità tra le diverse specie di professori.

Voi non potete accendere poi la gara se non create uno stimolo, se non offrite un premio a cotesta operosità; il quale premio non può consistere soltanto nella gloria di avere un certo uditorio, o nelle promesse della futura carriera; ma deve consistere anzitutto in un compenso presente, in un'equa retribuzione delle fatiche sostenute.

Nè potete escludere il libero docente dalla partecipazione degli esami senza mettere lo studente in questa difficile condizione. Lo studente immancabilmente dice a se stesso: Io andrò dal professore ufficiale, che è quello che mi dovrà poi far l'esame.

Anche quando il professore ufficiale sia com-

pletamente imparziale, lo studente è naturalmente tratto a supporre che esso non userà la stessa misura con coloro che sono stati suoi scolari e con gli altri.

Se non altro, c'è questo, che l'esaminatore è sempre più esigente con coloro che non conosce, anche se non c'è di mezzo alcuna preoccupazione di interesse. Lo studente che ha seguito il corso dato dall'esaminatore ha forse già dato prova di sé lungo l'anno nella scuola, quindi è minore il bisogno di tormentarlo all'esame; lo studente, invece, che è affatto sconosciuto all'esaminatore, deve naturalmente essere assoggettato ad una prova più seria, più profonda, più lunga.

Io non ho bisogno d'insistere ulteriormente per concludere che l'Ufficio centrale non può accettare le condizioni che l'onorevole senatore Vallauri vorrebbe porre, condizioni che porterebbero semplicemente alla radiazione di questo articolo e degli altri che si riferiscono alla libertà di insegnamento e di studio.

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALLAURI. L'onorevole relatore della legge colle sue osservazioni, dettate certamente dal lodevole desiderio di favorire i liberi docenti, non mi persuade a ritirare la mia proposta, che io giudico una guarentigia necessaria per la libertà degli studi e pel decoro delle università.

Egli dice che le mie conclusioni condurrebbero alla rovina della libera docenza. Io non lo credo, perchè i giovani che frequentano le università, debbono essere mossi piuttosto dall'idea dell'onore e dalla speranza di fare una gloriosa carriera, che dalla retribuzione che si dia loro dagli studenti.

Del resto, la serenità di questa aula resterebbe turbata, se io volessi esporre certi fatti che rivelano la mancanza del decoro nel procedere di alcuni liberi docenti.

Starò contento al dire, che alcuni fra loro non dubitarono di discendere a certe arti, che io credo sconvenevoli alla dignità di un insegnante.

E poichè si tratta qui di libertà e di decoro, io credo di poter ripetere al Senato italiano, con una lieve mutazione, le parole, che il grande oratore di Roma rivolgeva un dì ai suoi con-

cittadini: *Ad decus et libertatem nati sumus; haec teneamus oportet, ut cum dignitate vivamus.*

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. ministro della pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* Io comprendo come l'onor. senatore Vallauri, il professore anziano delle università italiane, si sia commosso per quello che esso crede essere disdoro alle nostre università, cioè la libera docenza, e della quantità dei giudizi sfavorevoli che contro di essa si pronunziano.

Osservo però che viviamo in un periodo di aspra critica, e come la critica si generalizza ed involge e cose e uomini che appartengono all'istruzione. Soggiungo una cosa che potrà piacere all'onor. senatore Vallauri, come certo piacerà al Senato, che le lagnanze che si sollevano contro la libera docenza han mosso molti liberi docenti a domandare alle università rispettive un esame severo sulla loro condotta. Imperocchè molti sono quelli che hanno il diritto di dire che essi fanno il loro dovere; ed ormai è tempo che non siano confusi con quelli i quali possono usare le arti cui accennava l'onor. Vallauri.

E mi preme di soggiungere ancora (cito la sola università di cui ha fatto il nome l'onorevole relatore, l'università di Napoli), che se si poterono dire cose spiacevoli a tutti quelli che amano gli studi, senza investigare ora quanto fondamento avessero, da un anno, e questo ormai è il secondo, si nota un vero e deciso miglioramento, il quale è dimostrato da una osservazione, che faceva appunto l'onorevole relatore.

Egli aveva accennato come il libero insegnante che non ha la concorrenza finanziaria del professore, si appagava di prendere in principio dell'anno scolastico il nome dell'alunno e alla fine dell'anno di presentarsi alla cassa universitaria per liquidare le iscrizioni. Ne avveniva un fatto deplorabile, che, cioè il fondo che si accumulava nelle casse universitarie, rappresentante la tassa dell'iscrizione degli studenti, qualche volta si dubitò se bastasse a retribuire soltanto i liberi insegnanti.

Ebbene nell'anno passato ci fu un grandissimo risparmio, e lietamente quel rettore valente potè significarlo al Ministero.

Questo vuol dire che se da principio molti si sono gettati in quella carriera, trascinati da

parecchi motivi non tutti lodevoli, tra i molti vi sono degnissimi uomini, e spero siano affatto i più, ed anche in essa si riscontrano veri e propri miglioramenti.

Ma la legge che noi facciamo qui, non considerando per un momento l'articolo intorno al quale si discute, non produrrà essa stessa dei miglioramenti?

Li produrrà per certo, imperocchè il libero docente (quando questo disegno diventi legge dello Stato) il quale voglia salire sopra una cattedra, e voglia disputare coi professori il numero delle iscrizioni, troverà allora una concorrenza che ancora non c'è, sarà una lotta nella quale vince colui che persuade la scolaresca del suo maggior valore.

E credo che questo effetto sarà utile e salutare come, mi rincresce il dirlo, sarebbe dannoso l'accettare l'emendamento che suggerisce l'onor. senatore Vallauri. Ritengo anch'io che la libera docenza scompaia allorquando, stante la gratuità del libero docente, questi non trovi più il suo tornaconto.

Io credo che la libera docenza debba essere sostenuta non soltanto per sè, ma ancora per gli effetti buoni che deve produrre nell'insegnamento ufficiale. Imperocchè quel giorno in cui un professore sia sicuro della cattedra sua, e che il numero dei suoi uditori non può in nessun modo influire sulla condizione sua finanziaria, potrebbe eziandio segnare una sosta nell'operosità, avvegnachè il professore, pago della sua sorte, potrebbe non continuare in quel proposito, in quella attività scientifica, dalla quale nasce principalmente il progresso della scolaresca.

Nè io credo che se la libera docenza in Italia non appare produttrice di bene come in Germania, lo si possa attribuire alla qualità della libera docenza, ma piuttosto al silenzio di una legislazione, la quale non stimola anche l'attività del professore ufficiale.

È vero ciò che osserva l'onor. senatore Vallauri: bisogna che il giovine si muova per sentimento di onore; ma io credo che sia ispirata all'esperienza delle cose l'osservazione fatta dal relatore, che cioè la gratuità non è sempre feconda di buona operosità sì lungamente duratura. Un uomo il quale aspira all'alta scienza a cui si consacra intiero, ha già da sopportare troppe prove, per non aggiungervi ancora il

sacrificio di qualunque sia emolumento che possa venirgli dallo studio suo, dalle notti lungamente vegliate.

Quindi la questione della libera docenza, per l'Ufficio centrale come per me, e per quanti hanno tentato di proporre qualche cosa che migliorasse lo stato attuale dei nostri studi, fu sempre riguardata come una necessità vera per poter sollevare lo stesso insegnamento ufficiale. Essa poi sorga antagonista dell'uomo che sta sulla cattedra, oppure completi quella dottrina che egli non può spiegare, sarebbe improvvido sempre accettare qualunque prescrizione che possa limitare il suo sorgere e il suo estendersi.

Io prego l'onor. senatore Vallauri, che sente gli effetti della libertà, a voler recedere dalla proposta che ha fatto, perchè liberale difficilmente sarebbe, e certamente non gioverebbe alla dignità degli studi dei concorrenti, più attivi.

PRESIDENTE. Do nuovamente elezione dell'art. 14:

Art. 14.

« Possono dare corsi pareggiati agli insegnamenti ufficiali o altri corsi liberi, intorno ad una data disciplina, coloro i quali vi siano stati abilitati in conformità degli articoli 96, 97, 98 della legge 13 novembre 1859. La domanda per l'abilitazione non può essere fatta avanti un biennio dal conseguimento della laurea dottorale.

« L'attitudine scientifica e didattica del candidato è giudicata, secondo l'art. 98 della citata legge, da una Commissione composta e nominata come all'art. 8 della legge presente.

« La tassa per questi esami sarà stabilita con decreto reale.

« Dove all'insegnamento debbano associarsi esperimenti e pratiche dimostrazioni, il candidato non potrà essere abilitato se prima non provi di essere provveduto della suppellettile scientifica e dei mezzi sperimentali necessari ».

Ora verrebbe la proposta di aggiunta del senatore Vallauri, che rileggo:

« È vietato ai liberi docenti, di ricevere qualunque retribuzione per il loro insegnamento, e intervenire agli esami degli studenti che frequentano i corsi ufficiali ».

Pongo ai voti l'aggiunta dell'onorevole Vallauri come venne testè letta.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Non è approvata).

Chi approva l'art. 14, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

« I docenti privati sono soggetti alle discipline accademiche e devono insegnare nelle aule dell'università; o, quando si oppongono difficoltà insormontabili, in altri locali, purchè sottoposti all'ispezione del Rettore e dei Presidi.

« Il ministro può nominare ispettori accademici i quali assistano il Rettore nel vigilare i corsi.

« Il docente privato decade dal suo diritto se per due anni consecutivi e senza legittimo impedimento non ne fa uso ».

Il senatore Moleschott propone a questo articolo 15 un emendamento, e cioè la soppressione del secondo capoverso che dice:

« Il ministro può nominare, ecc. ».

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta la soppressione di questo secondo capoverso, come accetta pure la sostituzione proposta dall'onorevole Moleschott alle parole della penultima riga dell'ultimo capoverso: *senza legittimo impedimento, ecc.*; colle altre: *senza legittima ragione, ecc.*

Anche il signor ministro non ha difficoltà ad accettare questa soppressione e questa sostituzione.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto anch'io la soppressione e la sostituzione proposte dal senatore Moleschott.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Villari.

Senatore VILLARI. Avevo chiesto la parola per sostenere l'emendamento. Dal momento che questo è accettato io rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Si darà quindi lettura dell'art. 15 con queste varianti al 2° comma, per porlo ai voti.

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1887

Si legge il primo capoverso:

Art. 15.

« I docenti privati sono soggetti alle discipline accademiche e devono insegnare nelle aule dell'università; o, quando si oppongono difficoltà insormontabili, in altri locali, purchè sottoposti all'ispezione del Rettore e dei Presidi ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo primo comma. (Approvato).

Il 2° comma è così modificato:

« Il docente privato decade dal suo diritto se per due anni consecutivi e senza legittima ragione non ne fa uso ».

Coloro che approvano la seconda parte dell'articolo con questa variante vogliono alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

« Per essere ammesso ad un corso ufficiale o ad un corso libero, dato sotto la sorveglianza accademica, bisogna iscriversi ad esso versando nella Cassa universitaria la retribuzione (onorario) di lire tre per ogni lezione settimanale se il corso dura un semestre; di lire cinque per ogni lezione settimanale se il corso dura un anno.

« Per gli effetti della disposizione precedente gli esercizi pratici nei laboratori, nelle cliniche, e nelle aule da disegno sono parificati alle lezioni, nei limiti da stabilirsi nel regolamento generale di cui all'art. 23 della presente legge. In nessun caso però la retribuzione di un corso ufficiale consistente in lezioni orali ed in esercizi pratici potrà eccedere quella che spetterebbe ad un corso di cinque lezioni settimanali.

« Chi dà un corso libero, può aumentare non diminuire la retribuzione.

« È abolita ogni altra tassa d'iscrizione. Nulla è innovato rispetto alle tasse di matricolazione e di diploma, dovute allo Stato.

« Alle tasse per diritti di propine d'esami sarà provveduto con decreto reale.

« Spetta al Consiglio accademico il concedere l'esenzione totale o parziale dalle tasse, di cui all'art. 123 della legge 13 novembre 1859 ».

Senatore SECONDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SECONDI. Desidererei soltanto avere

una spiegazione sopra questo articolo. Nel medesimo è detto che la retribuzione onoraria sarà di lire tre per ogni lezione settimanale, se il corso dura un semestre, di lire cinque per ogni lezione settimanale se il corso dura un anno.

Ma se il numero delle lezioni è indefinito, se un professore si sentisse le forze, la capacità di farne venti, in questo caso avrà sempre le cinque lire per ogni lezione settimanale in confronto di altro professore la cui materia non gli permette di fare più di cinque lezioni? Questi sono gli schiarimenti che desidererei avere dall'Ufficio centrale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Prego l'onor. Secondi di voler por mente a questo, che nel comma seguente di questo stesso articolo è detto esplicitamente che la retribuzione non potrà eccedere mai quella che spetterebbe ad un corso di cinque lezioni settimanali.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io ho proposto a questo articolo un leggiero emendamento il quale essenzialmente è di forma ed al quale spero che l'Ufficio centrale vorrà fare buon viso, non trattandosi che di una semplice trasposizione.

Io proporrei che il secondo alinea, anzi il secondo periodo di questo alinea fosse concepito così:

« In nessun caso però la retribuzione di un corso ufficiale consistente in lezioni orali, potrà eccedere quello che spetterebbe ad un corso di cinque lezioni settimanali ».

E qui vorrei sopprime le parole: *ed in esercizi pratici*, perchè per questi dobbiamo mantenere una posizione eccezionale.

Noi sappiamo che dove gli esercizi pratici sono in vigore, vengono retribuiti con somme più cospicue delle lezioni orali; quindi la mia proposta sarebbe questa; di sopprimere le parole *ed in esercizi pratici*, e porre questo secondo periodo dell'alinea secondo al posto del primo, perchè così l'articolo sarebbe coordinato in modo più logico.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Moleschott di volere scrivere il suo emendamento e mandarlo alla Presidenza.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A me pare che, in sostanza, l'onor. senatore Moleschott intenda di far sì che gli esercizi pratici non possano essere compresi nella tassa scolastica la quale si paga al professore...

Senatore MOLESCHOTT. No. Intendo dire che essi possono far sì che la tassa al professore dovuta sia anche maggiore.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...Ella vorrebbe insomma cancellate le parole: *ed in esercizi pratici*.

Senatore MOLESCHOTT. Sissignore.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Cancellate queste parole, allora sorge una nuova tassa che si dovrà pagare dallo studente per gli esercizi pratici, ciò che non è assolutamente nuovo, giacchè credo che qualche cosa di simile si pratici già nelle scuole di applicazione. Si tratta di un deposito che fa ciascuno studente perchè il laboratorio o il gabinetto si rimborsi delle spese che deve fare per l'istruzione.

Io accetterei la dizione dell'onor. Moleschott se questi esercizi pratici in qualche modo ed in qualche altro luogo tornassero ad apparire.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Appaiono nel primo periodo del secondo alinea per gli effetti delle disposizioni precedenti.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Perfettamente: ma l'esercizio pratico serve come lezione e ha la sua retribuzione, concetto che deve essere conservato. Prego l'Ufficio centrale poi a considerare che qui si escluderebbe ogni tassa ed allora bisognerebbe che in qualche modo si potesse accennare, che per certi esercizi pratici si possa domandare che il giovane paghi una tassa speciale come si fa nelle scuole di applicazione....

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*... O si dichiara che nei regolamenti potrà essere indicata una tassa speciale per esercizi pratici. Il che dove non sia indicato, parrebbe che as-

solutamente si volessero esentare gli esercizi pratici da qualunque rimborso di spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Moleschott ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare di trovarmi perfettamente all'unisono col signor ministro.

Il secondo alinea dell'articolo 16 comincia così:

« Per gli effetti della disposizione precedente gli esercizi pratici nei laboratori, nelle cliniche e nelle aule da disegno, sono parificati alle lezioni nei limiti da stabilirsi nel regolamento generale di cui all'art. 23 della presente legge ».

Quello che vorrei ottenere si è che con questo regolamento in casi speciali si possa concedere anche una retribuzione maggiore precisamente per gli esercizi pratici, perchè talvolta essi sono di natura da esigerlo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Si parla di una retribuzione all'insegnante riguardo agli esercizi pratici.

Di esercizi pratici ce ne sono di due categorie, quelli che per loro stessi costituiscono già un corso indipendente, e quelli che accompagnano un corso di lezioni.

Ora per quanto riguarda gli esercizi pratici che accompagnano il corso delle lezioni, trovo legittimo quanto è proposto dall'Ufficio centrale, poichè naturalmente la fatica che fa il professore negli esercizi pratici è sempre minore di quella che fa nel dettare le lezioni.

Quando si danno tre lezioni per settimana e si occupano altre due lezioni a fare degli esercizi pratici, questi possono durare due o tre ore senza affaticare l'insegnante.

Trovo inoltre che è giusto questo per evitare anche un troppo carico agli studenti.

Noi vogliamo agevolare gli studi pratici, ma se questi saranno troppo costosi, ne faremo invece fuggire la gioventù.

Per questa ragione accetterei le disposizioni di questa legge, salvo il caso in cui si tratti di un vero e distinto corso pratico, poichè allora la retribuzione dovrà aversi sopra un altro corso.

Se io ad esempio faccio un corso di chimica generale, farò naturalmente degli esercizi pratici a corredo delle mie lezioni; ma se io fo

un corso d'analisi, il quale sarà in gran parte costituito da esperienze pratiche, accompagnate da qualche spiegazione, allora in questo caso si tratterà di un corso a parte, che dovrà essere retribuito come tutti gli altri corsi.

Un'altra osservazione voleva fare riguardo al rimborso delle spese per gli esercizi pratici, poichè non è ragionevole che queste sieno tutte a carico dello Stato.

In molti paesi, la Germania compresa, le spese che sostiene l'istituto sperimentale vanno a carico dello Stato, e ciò che paga lo studente va in favore dell'insegnante. Si adopera però un sistema misto, ossia lo studente compra una gran parte di ciò che gli bisogna nelle esperienze, e lo Stato è caricato delle sole spese generali.

Noi invece facciamo pagare agli studenti una piccola contribuzione, che corrisponde ad una piccola parte della spesa, di cui la massima parte grava perciò sulla dote, cioè sul bilancio dello Stato; ma in fondo è presso a poco ciò che si pratica in Germania.

Ora faccio osservare all'onor. signor ministro che il posto di trattare questo argomento è nell'art. 20, nel quale è detto che il regolamento o statuto delle Facoltà determina le norme per l'uso dei laboratori, delle aule da disegno, ecc.

Ora, in quelle norme si indicherà precisamente l'ammontare della tassa da pagarsi; e quindi non occorre che ora ci occupiamo di questa parte delle spese. Noi dobbiamo occuparci soltanto degli onorari degli insegnamenti; ed io credo che sia legittimo di conservare il limite imposto riguardo agli esercizi, per non aggravare di soverchio il carico non lieve imposto agli studenti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Dopo le dichiarazioni fatte dall'Ufficio centrale, dichiaro di non insistere nel mio emendamento e lo ritiro.

Senatore CREMONA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ho chiesto la parola per proporre una piccola modificazione di forma all'ultima parte dell'articolo. Là dove è detto: « È deferita al Consiglio accademico l'esenzione totale o parziale dalle tasse. di cui, ecc. »,

l'Ufficio centrale propone ora la seguente dizione: « Spetta al Consiglio accademico concedere l'esenzione totale o parziale dalle tasse, ecc. ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole signor ministro se accetta questa modificazione all'ultimo alinea dell'art. 16.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Dichiaro di accettarla.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « Spetta al Consiglio accademico concedere l'esenzione totale o parziale dalle tasse, di cui all'art. 123 della legge 13 novembre 1859 ».

Pongo ai voti questa ultima modificazione.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Ora rileggo l'articolo 16 per intero.

Art. 16.

« Per essere ammesso ad un corso ufficiale o ad un corso libero, dato sotto la sorveglianza accademica, bisogna iscriversi ad esso versando nella Cassa universitaria la retribuzione (onorario) di lire tre per ogni lezione settimanale se il corso dura un semestre; di lire cinque per ogni lezione settimanale se il corso dura un anno.

« Per gli effetti della disposizione precedente gli esercizi pratici nei laboratori, nelle cliniche, e nelle aule da disegno sono parificati alle lezioni, nei limiti da stabilirsi nel Regolamento generale di cui all'art. 23 della presente legge. In nessun caso però la retribuzione di un corso ufficiale consistente in lezioni orali ed in esercizi pratici potrà eccedere quella che spetterebbe ad un corso di cinque lezioni settimanali.

« Chi dà un corso libero, può aumentare non diminuire la retribuzione.

« È abolita ogni altra tassa d'iscrizione. Nulla è innovato rispetto alle tasse di matricolazione e di diploma, dovute allo Stato.

« Alle tasse per diritti di propine d'esami sarà provveduto con decreto reale.

« Spetta al Consiglio accademico concedere l'esenzione totale o parziale dalle tasse, di cui all'art. 123 della legge 13 novembre 1859 ».

(Approvato).

Presentazione di quattro progetti di legge.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro della pubblica istruzione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del mio collega il ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge già approvati dalla Camera elettiva: « Costruzione di un canale per congiungere quello denominato di Cigliano col canale Cavour »; « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire due milioni 880 da versarsi alla Cassa militare », progetto di legge presentato in unione all'onorevole ministro della guerra; « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 »; « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche, per residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo del finance ».

L'onorevole ministro Magliani desidera che i tre ultimi progetti sieno trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi quattro progetti di legge, i tre ultimi dei quali saranno trasmessi, come di consueto, alla Commissione permanente di finanza, ed il primo seguirà il corso ordinario.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Al tocco. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 15 aprile 1886 sugli assegni per l'esercito;

Modificazioni alla legge sull'ordinamento ed a quella sugli assegnamenti del regio esercito;

Proroga al 31 dicembre 1889 delle facoltà competenti al collegio arbitrale Silano;

Approvazione di contratti di vendita di beni demaniali.

Alle 2 pom. — Seduta pubblica:

I. Seguito della discussione del progetto di Modificazioni alla legge sull'istruzione superiore.

II. Interpellanze del senatore Griffini ai ministri dell'interno, di grazia e giustizia e di agricoltura, industria e commercio.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare;

Spesa per definire la controversia coi proprietari dei molini Corsea;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Idem del Ministero degli affari esteri;

Idem del Ministero della guerra;

Convalidazione del regio decreto che autorizza la prelevazione di spese impreviste sull'esercizio finanziario 1885-86, del Ministero dell'interno;

Perenzione d'istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti;

Riordinamento del Consiglio di Stato.

La seduta è levata (ore 6 ¹/₄).